



Bruxelles, 6 giugno 2023
(OR. en)

10083/23

LIMITE

ASILE 65
FRONT 193
CODEC 1004

Fascicolo interistituzionale:
2016/0224(COD)

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	9710/1/23 REV 1
n. doc. Comm.:	11317/16+ADD1-ADD2; 11202/20
Oggetto:	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE - Orientamento generale

Al fine di raggiungere un orientamento generale nella sessione del Consiglio GAI dell'8 e 9 giugno 2023, la presidenza presenta nell'allegato del presente documento un testo di compromesso riveduto relativo al regolamento sulla procedura di asilo.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate come segue:

- il testo nuovo è in **grassetto**;
- le soppressioni sono indicate con [...];
- il nuovo testo della presidenza successivo all'ultima versione nel documento 9710/1/23 REV1 è in **grassetto sottolineato**;
- il nuovo testo della presidenza soppresso successivamente all'ultima versione del documento 9710/1/23 REV1 è indicato con [...].

2016/0224 (COD)

Proposta **modificata** di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento intende razionalizzare, semplificare e armonizzare le disposizioni procedurali degli Stati membri stabilendo una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione. Per raggiungere questo obiettivo si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e la direttiva dovrebbe essere abrogata e sostituita con un regolamento. È opportuno che i riferimenti alla direttiva abrogata siano intesi come riferimenti fatti al presente regolamento.

¹ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

- (2) Una politica comune nel settore dell'asilo [...] basata sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a [...] **cittadini di paesi terzi e apolidi che** cercano protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.
- (3) Il sistema europeo comune di asilo (**CEAS**) è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione e le condizioni di accoglienza e **istituisce** un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti [...] **nello** [...] sviluppo del [...] **CEAS**, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. [...] **Tali disparità** sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che, in un [...] **CEAS**, tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

- (4) Nella comunicazione del 6 aprile 2016,² **"Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa"**, la Commissione ha presentato [...] **settori prioritari** per il miglioramento **strutturale** del [...] CEAS, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per [...] **i richiedenti protezione internazionale**, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo [...], nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016³ di avanzare nella riforma del quadro [...] **dell'Unione** esistente così da assicurare una politica umana, **equa** ed efficiente in materia di asilo. [...] **La comunicazione** propone inoltre un percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016 **sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione**.
- (5) Per il buon funzionamento del [...] CEAS si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali. È opportuno sostituire le attuali procedure di asilo eterogenee degli Stati membri con una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale, applicabile in tutti gli Stati membri a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento qualifiche)⁴, assicurandone la tempestività e l'efficacia. Affinché i singoli richiedenti possano contare sulla parità di trattamento delle domande, sulla chiarezza e sulla certezza del diritto, ciascuna domanda di protezione internazionale fatta da un cittadino di paese terzo o da un apolide dovrebbe essere esaminata secondo una procedura disciplinata dalle stesse regole, quale che sia lo Stato membro in cui è presentata.

² COM(2016) 197 final.

³ EUCO 19.2.2016, SN 1/16.

⁴ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (6) Una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale dovrebbe limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, la cui causa sia la diversità delle normative, [...] **razionalizzando le procedure** e precisando i diritti e gli obblighi dei richiedenti così come le conseguenze della relativa inosservanza, e instaurare negli Stati membri condizioni equivalenti per l'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).
- (7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale. È opportuno che le persone in cerca di protezione internazionale che si trovano nelle acque territoriali di uno Stato membro siano sbarcate sulla terraferma e che ne sia esaminata la domanda di protezione a norma del presente regolamento.
- (8) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle domande di protezione internazionale sottoposte ad una procedura in cui si esamina se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). Oltre alla protezione internazionale è possibile che il diritto nazionale degli Stati membri preveda la possibilità di riconoscere altri status umanitari nazionali in forza del diritto interno a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. [...]
- (9) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti.

- (10) **Le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147, e di altri pertinenti fondi dell'Unione, possono essere mobilitate per fornire sostegno agli sforzi degli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento in linea con le norme che disciplinano l'uso del Fondo pertinente e fatte salve altre priorità sostenute dal Fondo. In tale contesto, gli Stati membri potranno utilizzare le dotazioni nell'ambito dei rispettivi programmi, compresi gli importi che saranno resi disponibili a seguito della revisione intermedia. In particolare, le azioni intraprese dagli Stati membri per creare una capacità adeguata al fine di svolgere la procedura di frontiera possono essere sostenute finanziariamente con i fondi dell'Unione, messi a disposizione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. [...] Un sostegno supplementare sarebbe [...] reso disponibile nell'ambito degli strumenti tematici, in particolare agli Stati membri che possono aver bisogno di aumentare le loro capacità alle frontiere o i cui sistemi di asilo e di accoglienza e le cui frontiere devono far fronte a pressioni o esigenze specifiche.**
- (11) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire agli Stati membri l'assistenza operativa e tecnica necessaria per l'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità nazionali a [...] registrare [...] le domande di protezione internazionale e **assistano l'autorità accertante nello svolgimento dei suoi compiti, anche per quanto riguarda l'esame delle domande di protezione internazionale** e fornendo informazioni e **analisi** aggiornate sui paesi terzi, compresi le informazioni sui paesi d'origine e gli orientamenti sulla situazione negli specifici paesi d'origine. Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli indicatori, degli orientamenti e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

- (12) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alla procedura e l'opportunità di cooperare **pienamente** e comunicare correttamente con le autorità competenti, **in particolare** per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura.
- (13) Dovrebbe essere data al richiedente la possibilità effettiva di esporre **alle autorità competenti [...] tutti gli elementi [...] a sua disposizione che motivano la domanda o sono rilevanti per le procedure in conformità del presente regolamento.** Salvo limitate eccezioni il richiedente dovrebbe pertanto godere del diritto di essere ascoltato in un colloquio personale sull'ammissibilità o sul merito della sua domanda, secondo il caso. **Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di partecipare al colloquio personale, le autorità potrebbero chiedergli di fornire un certificato medico.** Affinché tale diritto possa essere esercitato concretamente, il richiedente dovrebbe essere assistito da un interprete, **ove necessario per garantire una comunicazione appropriata,** e avere la possibilità di esporre in modo esauriente **spiegazioni relative alla [...] sua domanda.** Dovrebbe essergli concesso tempo sufficiente per prepararsi e conferire con il suo avvocato o altro consulente legale, e avere la possibilità di farsi assistere da questi durante il colloquio. Il colloquio personale dovrebbe svolgersi in condizioni atte ad assicurare un'adeguata **tutela della vita privata e della riservatezza** e dovrebbe essere condotto da personale competente adeguatamente formato, tra cui, se necessario, personale di autorità di altri Stati membri o esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. [...]

- (14) È nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti **che i richiedenti ricevano in una fase molto precoce informazioni complete sulla procedura da seguire e sui loro diritti e obblighi.** [...] Inoltre, è essenziale garantire un corretto riconoscimento del bisogno di protezione internazionale già nella fase della procedura amministrativa fornendo informazioni e sostegno legale di una qualità atta a determinare un processo decisionale più efficiente e qualitativamente superiore. A tal fine, [...] è opportuno fornire al richiedente che ne fa richiesta [...] **informazioni gratuite sugli aspetti giuridici e procedurali** [...] nel corso della procedura amministrativa. [...] Inoltre, ai fini della **protezione effettiva dei diritti del richiedente, in particolare del diritto alla difesa e del principio di equità, è opportuno fornire al richiedente che ne fa richiesta e salvo limitate eccezioni, assistenza e rappresentanza legali gratuite nel corso** [...] della procedura d'impugnazione. **Dovrebbe inoltre essere possibile per gli Stati membri prevedere assistenza e rappresentanza legali gratuite nella fase amministrativa in conformità del diritto nazionale.** [...]
- (15) È possibile che taluni richiedenti necessitino di garanzie procedurali particolari, tra l'altro per motivi di età, **sex** [...], orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, [...] malattia o [...] disturbi **fisici o mentali** gravi, anche conseguenti a [...] tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere. È necessario valutare [...] se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari. [...]
- (16) [...] L'**apposito** personale delle autorità **competenti degli Stati membri che valuta la necessità di garanzie procedurali particolari** [...] dovrebbe essere adeguatamente formato a **riconoscere che i richiedenti possono necessitare di garanzie procedurali particolari e a rispondere a dette necessità, una volta individuate** [...] [...]. [...]

- (16 bis) **Il presente regolamento lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione, conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2303 (regolamento relativo all'Agenzia dell'UE per l'asilo), di chiedere all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di elaborare norme operative, indicatori, orientamenti e migliori prassi concernenti l'attuazione del diritto dell'Unione in materia di asilo.**
- (17) [...]
- (18) **Nell'intento di garantire una parità sostanziale tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare i colloqui personali dovrebbero essere organizzati in modo da consentire ai richiedenti di entrambi i sessi di parlare liberamente delle esperienze passate, anche nei casi in cui abbiano subito persecuzioni per motivi di sesso, identità di genere o orientamento sessuale. A tal fine [...] [...]i richiedenti dovrebbero avere l'effettiva possibilità di essere ascoltati separatamente dal coniuge, partner o altro familiare. [...]**
- (19) **Nell'esaminare una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti dovrebbero poter determinare l'itinerario di viaggio del richiedente nonché verificarne l'identità. A tal fine, le autorità competenti possono avere la necessità di perquisire il richiedente o i suoi effetti personali. Tali effetti personali possono comprendere dispositivi elettronici quali laptop, tablet o telefoni cellulari. Qualsiasi perquisizione di questo tipo dovrebbe essere effettuata nel rispetto dei diritti fondamentali e del principio di proporzionalità. [...]**

- (20) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nella valutazione dell'interesse superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero in particolare tenere debitamente conto del benessere e dello sviluppo sociale del minore, compresa l'estrazione sociale. In virtù dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, relativo al diritto del minore di esprimersi, **qualora ritenga che sia nell'interesse superiore del minore e necessario per l'esame della domanda**, l'autorità accertante **organizza [...]** un colloquio personale **con il minore, tenendo conto in particolare della sua età e della sua maturità [...]**.
- (21) La procedura comune razionalizza i termini temporali previsti per l'accesso alla procedura da parte del richiedente e per l'esame della domanda da parte dell'autorità accertante [...]. Poiché un numero sproporzionato di domande [...] **presentate nell'arco dello stesso periodo di tempo** può rischiare di ritardare l'accesso alla procedura e l'esame delle domande, può risultare talvolta necessaria una certa flessibilità che permetta di prorogare tali termini in via eccezionale. L'efficienza del processo implica tuttavia che la proroga in tal senso sia un'extrema ratio: gli Stati membri dovrebbero esaminare periodicamente le loro esigenze al fine di mantenere l'efficienza del sistema di asilo, anche predisponendo i piani di emergenza necessari, mentre l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire agli Stati membri l'assistenza tecnica e operativa necessaria. Gli Stati membri che prevedono di non essere in grado di rispettare i termini previsti dovrebbero chiedere l'assistenza dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. In assenza di richiesta in tal senso l'Agenzia può, in base a [...] **un atto di esecuzione del Consiglio a seguito di una proposta** della Commissione, adottare misure a sostegno di uno Stato membro se una pressione sproporzionata ne mina l'efficienza del sistema di asilo [...] **per il funzionamento del [...] CEAS.**

(22) L'accesso alla procedura comune dovrebbe basarsi su una sequenza di tre fasi: manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, registrazione della domanda, presentazione della domanda. La domanda di protezione internazionale è la prima fase che innesca l'applicazione del presente regolamento. Si considera che il cittadino di paese terzo o l'apolide faccia domanda, ovvero chieda protezione, quando manifesta la **necessità [...]** di ottenere protezione internazionale da uno Stato membro. **Dovrebbe essere possibile manifestare tale [...]** **necessità alle autorità competenti dello Stato membro in questione, che dovrebbero comprendere almeno guardie di frontiera, forze di polizia e autorità responsabili dei centri di trattenimento.** La [...] **necessità** può essere manifestata in qualsiasi forma, senza che il richiedente debba usare termini specifici quali protezione internazionale, asilo o protezione sussidiaria. Determinante a tal fine dovrebbe essere l'espressione, da parte del cittadino di paese terzo o dell'apolide, del timore di essere perseguitato o di subire un danno grave al ritorno nel proprio paese di origine o, nel caso dell'apolide, nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. In caso di dubbio sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda di protezione internazionale, dovrebbe essere chiesto espressamente al cittadino di paese terzo o all'apolide se desidera ricevere protezione internazionale. Il richiedente dovrebbe godere dei diritti derivanti dal presente regolamento e dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza)⁵ non appena chiede protezione.

⁵ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (23) La domanda dovrebbe essere registrata [...] **prontamente**. A quel momento l'autorità competente a [...] registrare la domanda [...] dovrebbe registrare la domanda e i dati personali del richiedente. L'autorità dovrebbe informare il richiedente dei suoi diritti e obblighi e delle conseguenze in cui incorrerebbe in caso di inosservanza degli obblighi. **Le informazioni possono essere fornite anche da organizzazioni che collaborano con le autorità e le assistono.** Dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento **indicante** che ha fatto domanda e **che la domanda è stata registrata**. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di registrazione.
- (24) La presentazione della domanda è l'atto che formalizza la domanda di protezione internazionale. È opportuno informare esaurientemente il richiedente delle modalità e della sede in cui presentare la domanda e dargli la possibilità [...] di presentarla. Il richiedente è tenuto a presentare in questa fase **non appena possibile** tutti gli elementi e i documenti a sua disposizione necessari a motivare e completare la domanda. [...] **Poco dopo la presentazione della domanda**, dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento che **ne indica** lo status di richiedente[...].
- (25) Il richiedente dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi in modo tempestivo e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Occorre informare il richiedente delle conseguenze in cui incorrerebbe se non rispettasse gli obblighi che gli incombono, ad esempio se rifiutasse di cooperare con le autorità nazionali , **in particolare** non fornendo gli elementi necessari per l'esame della domanda [...] o non fornendo le impronte digitali o l'immagine del volto, [...] o se la domanda [...] **fosse respinta o dichiarata implicitamente ritirata**.

- (26) Per essere in grado di assolvere **i propri obblighi** [...], il personale delle autorità **che applica il presente regolamento** [...] dovrebbe disporre [...] **delle conoscenze** [...] **sufficienti** e ove necessario ricevere [...] formazione [...] in materia di protezione internazionale, anche con l'ausilio dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Dovrebbe altresì disporre di mezzi, **compreso il personale competente necessario**, e **orientamenti** [...] atti a permettergli di svolgere efficacemente i compiti assegnatigli.
- (27) [...] **Se una domanda è presentata** ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento, [...] è opportuno che sia garantita, con appositi servizi di interpretazione, la comunicazione [...] necessaria per consentire alle autorità competenti di comprendere se le persone manifestino la volontà di chiedere protezione internazionale [...].
- (28) È opportuno prevedere nel presente regolamento la possibilità che il richiedente presenti domanda a nome [...] di adulti **che necessitano di assistenza per esercitare la capacità di agire** e di minori **che a norma del diritto nazionale non hanno la capacità di presentare domanda per proprio conto**. Quest'opzione consente di esaminare assieme le relative domande. [...]

(29) Per assicurare ai minori non accompagnati un accesso effettivo alla procedura e **consentire loro di godere dei diritti e di adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac]**, per ciascuno di essi dovrebbe essere [...] nominato un rappresentante [...], **anche quando si accerta che il richiedente è un minore non accompagnato in qualsiasi momento durante la procedura di asilo. Il rappresentante [...]** dovrebbe [...] assistere e orientare il minore nella procedura allo scopo di tutelarne l'interesse superiore **e, in particolare, assistere per quanto riguarda la presentazione della domanda e il colloquio personale [...]**. Ove necessario, il rappresentante [...] dovrebbe **presentare la domanda a nome del [...]** minore. **Per i minori non accompagnati dovrebbe essere nominata una persona [...]** che li assista finché non viene designato un rappresentante, compreso, se del caso, in relazione alle procedure di accertamento dell'età e alle procedure di cui al **regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac]**. Affinché ciascun minore non accompagnato possa ricevere un sostegno effettivo, [...] dovrebbe essere affidato a uno stesso unico [...] **rappresentante** un numero [...]proporzionato e **limitato** di minori non accompagnati nello stesso momento. Gli Stati membri dovrebbero nominare **autorità amministrative o giudiziarie o altri** soggetti [...] incaricati di [...] supervisionare [...] **il rappresentante [...]** nell'esecuzione delle [...] **sue** funzioni. Il minore non accompagnato dovrebbe **avere il diritto di** presentare domanda per proprio conto **se ha la capacità di agire a norma del diritto nazionale [...]**. Per salvaguardare i diritti e le garanzie procedurali di cui gode il minore non accompagnato **che è incapace di agire ai sensi del diritto nazionale, è opportuno che il rappresentante presenti la domanda quanto prima, tenendo conto dell'interesse superiore del minore [...]**. Il fatto che il minore non accompagnato [...] **presenti** domanda per proprio conto non dovrebbe precludergli la possibilità di avere un [...] **rappresentante**.

(29 bis) Le visite mediche considerate il meno invasive possibile potrebbero includere esami fisici, odontoiatrici e radiografici in base allo stato attuale dell'arte. [...]

(30) A garanzia dei diritti dei richiedenti è opportuno che, per ciascuna domanda di protezione internazionale, la decisione sia assunta sulla base dei fatti, in modo obiettivo, imparziale e individuale, al termine di un esame approfondito che tenga conto di tutti gli elementi forniti dal richiedente e della sua situazione particolare. Ai fini di un esame rigoroso della domanda, l'autorità accertante dovrebbe tenere conto delle informazioni d'interesse, [...] **esatte** e aggiornate, sulla situazione **regnante** nel paese d'origine del richiedente **alla data della decisione sulla domanda. Tali informazioni possono essere** raccolte presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e da altre fonti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'autorità accertante dovrebbe, **ove disponibile**, tenere conto anche [...] **dell'analisi comune [...] sulla situazione in specifici paesi** di origine [...] **e delle note orientative** sviluppate dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Qualsiasi rinvio della conclusione della procedura dovrebbe rispettare integralmente gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il diritto ad una buona amministrazione, ferme restando l'efficacia e l'equità della procedura prevista dal presente regolamento.

- (31) [...] A garanzia dei diritti del richiedente la decisione sulla sua domanda dovrebbe essere resa per iscritto. Se la protezione internazionale è rifiutata, è opportuno motivare in fatto e in diritto la decisione al richiedente e informarlo delle relative conseguenze così come delle modalità d'impugnazione.
- (31 bis) Per migliorare l'efficienza delle procedure e ridurre il pericolo di fuga e la probabilità di spostamenti non autorizzati, nessun vuoto di procedura dovrebbe intercorrere tra la pronuncia di una decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e l'emanazione della decisione di rimpatrio. È opportuno che la decisione di rimpatrio del richiedente la cui domanda è respinta sia pronunciata immediatamente. Fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo, la decisione di rimpatrio dovrebbe costituire parte integrante della decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale ovvero, se costituisce un atto distinto, dovrebbe essere emanata contestualmente alla decisione sfavorevole o successivamente senza indebito ritardo.
- (31 ter) In caso di consegna o trasferimento da un giudice penale internazionale a un paese terzo o a un altro Stato membro, l'autorità competente pertinente potrebbe tenere conto degli elementi presi in considerazione al momento di decidere in merito alla consegna o al trasferimento, che possono essere pertinenti per una valutazione del rischio di respingimento (*refoulement*) diretto o indiretto.

- (32) È necessario che le decisioni sulle domande di protezione internazionale siano assunte da autorità il cui personale disponga di conoscenze [...] **sufficienti**, abbia ricevuto la formazione [...] **adeguata per quanto riguarda i criteri applicabili** in materia di [...] **asilo e di diritto dei rifugiati** e operi nel debito rispetto dei principi etici applicabili. Questo dovrebbe valere anche per il personale di autorità di altri Stati membri e per gli esperti dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo inviati per assistere l'autorità accertante dello Stato membro nell'esame delle domande di protezione internazionale.
- (33) Fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale, è nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti che la decisione sia assunta in tempi il più possibile brevi. Per razionalizzare la procedura di protezione internazionale è opportuno fissare una durata massima della procedura amministrativa [...]. In questo modo i richiedenti dovrebbero essere in grado di ottenere una decisione sulla loro domanda entro il minor tempo possibile in tutti gli Stati membri e sarebbero così assicurate la rapidità e l'efficienza della procedura.
- (34) Per abbreviare in taluni casi la durata globale della procedura, gli Stati membri dovrebbero avere la flessibilità, conformemente alle loro esigenze nazionali, di dare la priorità all'esame di qualsiasi domanda esaminandola prima di altre domande precedenti. **È opportuno che l'attribuzione della priorità per l'esame delle domande sia effettuata senza derogare [...] alle procedure applicabili normalmente, in particolare la procedura di ammissibilità o la procedura d'esame accelerata, ai tempi, ai principi e alle garanzie. L'obbligo, ai sensi del presente regolamento, di esaminare determinate domande secondo la procedura accelerata o la procedura di frontiera dovrebbe pertanto lasciare impregiudicata la flessibilità degli Stati membri nel decidere se dare o meno priorità a tali domande.**

- (35) [...] **Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di respingere una domanda per inammissibilità, ad esempio laddove un paese che non è uno Stato membro sia considerato, per il richiedente, primo paese di asilo o paese terzo sicuro o laddove un giudice internazionale abbia disposto la ricollocazione sicura del richiedente in uno Stato membro o in un paese terzo o se la domanda viene fatta solo dopo sette giorni lavorativi dalla data in cui il richiedente riceve la decisione di rimpatrio, a condizione che sia stato informato delle conseguenze della mancata presentazione della domanda entro tale termine e che non siano emersi nuovi elementi rilevanti. [...] La domanda dovrebbe inoltre essere considerata inammissibile quando si tratta di domanda reiterata in assenza di nuovi elementi [...], o quando uno Stato membro diverso dallo Stato membro che esamina la domanda ha concesso al richiedente la protezione internazionale.**
- (35 bis) **Per l'applicazione dei concetti di primo paese di asilo e paese terzo sicuro, è essenziale che il paese terzo in relazione al quale tali concetti sono applicati sia parte della convenzione del 1951 o del protocollo di New York e ne rispetti le disposizioni, a meno che tale paese terzo non preveda altrimenti una protezione effettiva, nel diritto e nella prassi, conformemente alle norme fondamentali in materia di diritti umani, quali l'accesso a mezzi di sussistenza sufficienti a mantenere un tenore di vita adeguato, alle prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie e l'accesso all'istruzione primaria. Dovrebbe essere possibile designare un paese terzo come paese terzo sicuro con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili.**

- (36) [...] **Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare** il concetto di primo paese di asilo [...] come motivo di inammissibilità qualora il richiedente abbia **beneficiario di protezione** effettiva e possa ancora avvalersi di tale protezione in [...] un paese terzo in cui non sussistono minacce alla sua vita o alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, in cui non è oggetto di persecuzione né esposto a un rischio effettivo di danno grave ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] ed è protetto dal respingimento (*refoulement*) e dall'allontanamento in violazione del diritto alla protezione da torture e trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti sancito dal diritto internazionale. [...]

(37) [...] **Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare il concetto di paese terzo sicuro [...] come motivo di inammissibilità qualora esista la possibilità che il richiedente richieda e, se le condizioni sono soddisfatte, riceva una protezione effettiva in [...] un paese terzo in cui non sussistono minacce alla sua vita o alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, in cui non è oggetto di persecuzione né esposto a un rischio effettivo di danno grave ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] ed è protetto dal respingimento (*refoulement*) e dall'allontanamento in violazione del diritto alla protezione da torture e trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti sancito dal diritto internazionale. Tuttavia, le autorità accertanti degli Stati membri dovrebbero conservare il diritto a valutare nel merito una domanda anche qualora siano soddisfatte le condizioni per considerarla inammissibile, in particolare quando sono costrette ad agire in tal senso conformemente ai loro obblighi nazionali. Si può applicare il concetto di paese terzo sicuro soltanto se c'è [...] un collegamento tra il richiedente e [...] il paese terzo sulla cui base sarebbe [...] ragionevole [...] che il richiedente [...] si recasse in tale paese [...]. Il collegamento tra il richiedente e il paese terzo sicuro potrebbe essere considerato stabilito in particolare qualora membri della famiglia del richiedente siano presenti in tale paese o qualora il richiedente si sia stabilito o abbia soggiornato in tale paese[...].**

- (37 bis) I concetti di paese di primo asilo e paese terzo sicuro non dovrebbero essere applicati nei confronti di un richiedente che presenta domanda e ha diritto a beneficiare, nello Stato membro che esamina la domanda, dei diritti di cui alla direttiva 2003/86/CE o alla direttiva 2004/38/CE in qualità di familiare di un cittadino di paese terzo o di un cittadino dell'Unione.**
- (37 ter) Nel valutare se un paese terzo soddisfa i criteri di protezione effettiva di cui al presente regolamento, l'accesso a mezzi di sussistenza sufficienti a mantenere un tenore di vita adeguato dovrebbe essere inteso come comprendente l'accesso ad alimenti, vestiario, alloggio o rifugio e il diritto di esercitare un'attività lavorativa retribuita a condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili ai cittadini stranieri del paese terzo generalmente nelle stesse circostanze.**
- (37 quater) Affinché gli Stati membri possano respingere una domanda in quanto inammissibile sulla base dei concetti di paese di primo asilo o paese terzo sicuro [...] dovrebbe essere svolta una valutazione individuale delle circostanze particolari del richiedente, compresi eventuali elementi presentati da quest'ultimo che spieghino il motivo per cui tali concetti non sarebbero applicabili nel suo caso. Qualora il richiedente sia un minore non accompagnato, l'autorità competente dovrebbe tenere conto dell'interesse superiore del minore, in particolare dell'esistenza di dispositivi di assistenza e di custodia adeguati e sostenibili.**

- (37 quinquies) Una domanda non dovrebbe essere respinta per inammissibilità sulla base dei concetti di paese di primo asilo o paese terzo sicuro qualora sia già chiaro, in fase di esame dell'ammissibilità, che il paese terzo interessato non ammetterà o riammetterà il richiedente. Inoltre, se infine non è ammesso o riammesso nel paese terzo dopo che la domanda è stata respinta per inammissibilità, il richiedente [...] dovrebbe avere nuovamente accesso alla procedura di protezione internazionale a norma del presente regolamento.**
- (38) Ciascuna domanda di protezione internazionale dovrebbe essere esaminata nel merito per stabilire se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). L'esame nel merito non è necessario qualora la domanda debba essere **respinta** in quanto inammissibile a norma del presente regolamento, **[se un altro Stato membro è competente a norma del regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione)]** o se una domanda debba essere respinta o dichiarata come **implicitamente o esplicitamente ritirata**. [...]
- (39) È opportuno accelerare l'esame della domanda e completarlo entro un massimo di [...] **tre** mesi [...] [...] **in un numero limitato di casi**, ad esempio perché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento, o in presenza di gravi considerazioni di sicurezza nazionale o di **ordine** pubblico. [...] **La** procedura d'esame accelerata può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

(39 bis) Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. L'accelerazione dell'esame della domanda non è opportuna se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat, tenuto conto della nota orientativa prevista dall'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, ovvero se il richiedente appartiene a una particolare categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare rappresentativa una percentuale bassa. Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame accelerata o la procedura di inammissibilità.

- (40) [...] In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera esterna o in una zona di transito dello Stato membro, spesso da persone fermate in collegamento con l'attraversamento non autorizzato della frontiera esterna o sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Le procedure di identificazione e i controlli sanitari e di sicurezza da effettuare alla frontiera esterna per dirigere il cittadino di paese terzo o l'apolide verso la procedura applicabile presuppongono la condotta di accertamenti. Per qualsiasi tipo di arrivo irregolare tutte le diverse fasi delle procedure applicabili dovrebbero concatenarsi con efficienza e senza soluzione di continuità. In esito agli accertamenti il cittadino di paese terzo o l'apolide dovrebbe essere incanalato nell'adeguata procedura di asilo o di rimpatrio ovvero dovrebbe essere respinto. È pertanto opportuno istituire una fase di pre-ingresso articolata in accertamenti e procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera.
- (40 bis) La procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente, alla frontiera esterna, se la domanda è infondata o inammissibile, così da poter rimpatriare prontamente le persone che non hanno diritto di soggiornare - garantendo nel contempo che le persone la cui domanda è fondata siano incanalate nella procedura ordinaria e possano accedere rapidamente alla protezione internazionale. Per poter valutare l'ammissibilità della domanda gli Stati membri dovrebbero pertanto poter imporre ai richiedenti protezione internazionale di soggiornare, come regola generale, alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, o in altri luoghi designati sul proprio territorio. In specifiche circostanze è opportuno che gli Stati membri possano effettuare l'esame della domanda nel merito e, in caso di rigetto della stessa, il rimpatrio del cittadino di paese terzo o dell'apolide. Al fine di espletare le procedure di asilo e rimpatrio alla frontiera, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune per istituire una capacità adeguata, in termini di accoglienza e risorse umane, necessaria per esaminare in qualsiasi momento un numero definito di domande e per eseguire le decisioni di rimpatrio.

(40 bis bis) La capacità adeguata di uno Stato membro dovrebbe essere stabilita mediante un atto di esecuzione della Commissione utilizzando una formula basata sull'aggregazione degli attraversamenti irregolari delle frontiere, quali comunicati dagli Stati membri a Frontex, comprendente anche gli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e i respingimenti alle frontiere esterne, secondo i dati Eurostat, calcolati su un periodo di tre anni. Quando l'atto di esecuzione è adottato conformemente al presente regolamento, la sua adozione dovrebbe essere allineata all'adozione della relazione sulla gestione della migrazione a livello europeo [nell'ambito del regolamento (UE) N. XXX/XXX (regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione)], che valuta la situazione lungo tutte le rotte migratorie e in tutti gli Stati membri. Quale ulteriore elemento di stabilità e prevedibilità, è opportuno fissare ogni anno il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare nell'ambito della procedura di frontiera, pari a [...] quattro volte la capacità adeguata di tale Stato membro. La portata dell'obbligo dello Stato membro di istituire una capacità adeguata dovrebbe tenere debitamente conto delle considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico degli Stati membri.

(40 ter) Gli Stati membri dovrebbero valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico; quando il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; quando la domanda è probabilmente infondata perché il richiedente è cittadino di un paese terzo per il quale la proporzione di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. In altri casi, ad esempio quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro, il ricorso alla procedura di frontiera dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri.

(40 quater) Quando applica la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, come regola generale, conformemente alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva accoglienza]. Lo Stato membro può esaminare la domanda in un punto della frontiera esterna diverso da quello in cui è presentata domanda d'asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo sito alla frontiera esterna ovvero in prossimità della frontiera dello Stato membro interessato, o in altri luoghi designati sul proprio territorio nei quali vi sono strutture adeguate. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di scegliere gli specifici luoghi nei quali intendono approntare tali strutture. Nondimeno gli Stati membri dovrebbero limitare la necessità di trasferire i richiedenti a questo fine, approntando quindi strutture dotate di capacità sufficiente ai valichi di frontiera o nelle sezioni di frontiera esterna in cui è presentata la maggior parte delle domande di protezione internazionale, anche in considerazione della lunghezza della frontiera esterna e del numero di valichi di frontiera o di zone di transito. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli specifici luoghi in cui saranno espletate le procedure di frontiera.

Qualora uno Stato membro usi tali luoghi anche per l'esame delle domande che non sono soggette alla procedura di frontiera, tali domande non dovrebbero essere calcolate ai fini del raggiungimento della capacità adeguata di tale Stato membro.

(40 quinquies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. In nessun caso la durata dovrebbe superare le 12 settimane. In determinate circostanze definite, gli Stati membri dovrebbero poter prorogare tale termine a 16 settimane. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico per la procedura di asilo alla frontiera, dalla registrazione della domanda fino al momento in cui il richiedente non ha il diritto di rimanere e non è autorizzato a rimanere. Entro tale termine gli Stati membri sono liberi di fissare nel diritto nazionale i termini applicabili alla fase amministrativa e quelli applicabili alle varie fasi procedurali successive, avendo tuttavia cura di garantire che la procedura di esame si concluda e che successivamente, se del caso, la decisione relativa alla richiesta di rimanere e, se del caso, la decisione sull'impugnazione siano emanate entro 12 settimane o, ove applicabile, 16 settimane. Se alla scadenza di tale termine lo Stato membro non ha adottato le decisioni del caso, è opportuno autorizzare in via di principio il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro. L'ingresso nel territorio non dovrebbe tuttavia essere autorizzato quando il richiedente non ha diritto di rimanere, quando non ha chiesto di essere autorizzato a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione ovvero quando il giudice ha deciso che non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione. Ai fini della continuità tra la procedura di asilo e la procedura di rimpatrio, è in tali casi opportuno espletare alla frontiera anche la procedura di rimpatrio, entro un termine non superiore a 12 settimane. Tale termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere o non è più autorizzato a rimanere.

(40 sexies) Sebbene la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale possa essere applicata senza ricorrere al trattenimento, in questa fase gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter applicare i motivi di trattenimento durante la procedura di frontiera in conformità alle disposizioni della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza] al fine di decidere in merito al diritto del richiedente di entrare nel territorio. Se nel corso di tale procedura è fatto ricorso al trattenimento, dovrebbero applicarsi le disposizioni in materia della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza], comprese le garanzie di cui godono i richiedenti trattenuti, le condizioni di trattenimento, il controllo giurisdizionale e la necessità di una valutazione specifica di ciascun caso. Di norma, i minori non dovrebbero essere trattenuti. I minori possono essere trattenuti soltanto in circostanze eccezionali, come misura di ultima istanza e dopo aver accertato che non possono essere applicate in maniera efficace misure alternative meno coercitive, nonché dopo aver valutato che il trattenimento è nel loro interesse superiore a norma della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza].

(40 septies) Quando la procedura di frontiera sfocia nel rigetto della domanda, è opportuno emanare immediatamente, nei confronti del richiedente, del cittadino di paese terzo o dell'apolide, una decisione di rimpatrio ovvero disporre il respingimento in presenza delle condizioni previste all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Ai fini della parità di trattamento di tutti i cittadini di paesi terzi la cui domanda è respinta con procedura di frontiera, quando lo Stato membro decide di non applicare le disposizioni della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri] in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva e non emana nei confronti della persona una decisione di rimpatrio, il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide dovrebbe godere del trattamento e del livello di protezione previsti all'articolo 4, paragrafo 4, di detta direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri], equivalenti a quelli applicabili alla persona colpita da decisione di rimpatrio.

⁶ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(40 octies) Quando è seguita la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri] che disciplinano elementi della procedura di rimpatrio che non sono stabili nel presente regolamento, in particolare: definizioni, disposizioni più favorevoli, principio di non respingimento (*non-refoulement*), interesse superiore del minore, vita familiare e stato di salute, pericolo di fuga, obbligo di cooperare, termine per la partenza volontaria, decisione di rimpatrio, allontanamento, rinvio dell'allontanamento, rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati, divieti d'ingresso, garanzie in attesa di rimpatrio, trattenimento, condizioni di trattenimento, trattenimento di minori non accompagnati e di famiglie, situazioni di emergenza. Per ridurre il rischio di ingresso e di spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare sottoposti a procedura di rimpatrio alla frontiera, al cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare può essere concesso un termine per la partenza volontaria. Tale termine per la partenza volontaria è concesso solo su richiesta e non dovrebbe superare i 15 giorni senza diritto di ingresso nel territorio dello Stato membro. La persona dovrebbe consegnare alle autorità competenti qualsiasi documento di viaggio valido in suo possesso per il tempo necessario al fine di evitare la fuga.

(40 octies bis) Se il cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare non rimpatria o non è allontanato entro il termine massimo della procedura di rimpatrio alla frontiera, la procedura di rimpatrio dovrebbe proseguire in linea con le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri] applicabili.

(40 nonies) Quando il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere, è opportuno consentire allo Stato membro di continuare a trattenerlo per impedirgli l'ingresso nel territorio e per eseguire la procedura di rimpatrio, sempre nel rispetto delle garanzie e delle condizioni di trattenimento previste dalla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri]. Il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale che non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere potrebbe essere trattenuto anche se presenta un pericolo di fuga, se evita o ostacola il rimpatrio ovvero se rappresenta un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. Il trattenimento dovrebbe essere il più possibile breve e non dovrebbe superare la durata massima prevista per la procedura di rimpatrio alla frontiera. Quando il cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare non rimpatria o non è allontanato entro tale termine e non è più d'applicazione la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri]. La durata massima del trattenimento prevista all'articolo 18 di tale direttiva dovrebbe comprendere il periodo di trattenimento applicato nel corso della procedura di rimpatrio alla frontiera.

(40 decies) È opportuno consentire allo Stato membro in cui il richiedente è trasferito a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] di esaminare la domanda con procedura di frontiera, a condizione che il richiedente non sia ancora stato autorizzato ad entrare nel territorio degli Stati membri e che siano soddisfatte le condizioni che permetterebbero l'applicazione di tale procedura nello Stato membro dal quale il richiedente è stato trasferito.

- (41) La nozione di ordine pubblico può, tra l'altro, contemplare una condanna per aver commesso un reato grave.
- (42) Ammesso che il richiedente sia in grado di motivare debitamente la mancanza di documenti relativi all'ingresso o l'uso di documenti falsi, né l'uno né l'altra dovrebbero di per sé comportare un ricorso automatico alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.
- (43) [...] **Se il richiedente non adempie determinati** obblighi imposti dal presente regolamento, [dal regolamento (UE) XXX/XXX (**regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione**)] o dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) [...], la domanda non dovrebbe essere esaminata ulteriormente e dovrebbe essere respinta o dichiarata come [...] **implicitamente** ritirata, [...] e qualsiasi **nuova** domanda fatta successivamente a tale decisione in uno Stato membro dallo stesso richiedente [...] dovrebbe essere considerata domanda reiterata. **Se una persona ha presentato una domanda reiterata in un altro Stato membro ed è trasferita nello Stato membro competente a norma dell'articolo 35 [regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione)], lo Stato membro competente non dovrebbe essere tenuto a esaminare la domanda presentata nell'altro Stato membro. [...]**

(44) Non è opportuno esperire una nuova procedura di esame completa quando il richiedente reitera la domanda senza presentare nuovi [...] **elementi** che aumentano in modo significativo la probabilità che gli possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. In tali casi, concluso l'esame preliminare, la domanda dovrebbe essere respinta per inammissibilità secondo il principio della res judicata. L'esame preliminare **dovrebbe** implicare il deposito di una memoria scritta [...] o un colloquio personale. [...] Si può prescindere dal colloquio personale, **in particolare**, quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi [...]. In caso di domande reiterate è possibile derogare al diritto della persona di rimanere nel territorio dello Stato membro [...].

(44 bis) Il richiedente che reitera la domanda all'ultimo minuto esclusivamente per ritardare o impedire il proprio allontanamento non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more della decisione che dichiara la domanda inammissibile quando all'autorità accertante risulta immediatamente chiaro che non sono presentati elementi nuovi e che non sussiste alcun rischio di respingimento (*refoulement*). L'autorità accertante dovrebbe emanare una decisione a norma del diritto nazionale confermando il soddisfacimento di tali criteri, così che il richiedente non sia autorizzato a rimanere.

- (45) Criterio fondamentale per stabilire se la domanda di protezione internazionale sia fondata è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. In considerazione del fatto che il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) mira a un elevato livello di convergenza riguardo all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, il presente regolamento stabilisce criteri comuni in base ai quali i paesi terzi siano designati paesi di origine sicuri; data la necessità di rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido **esame** di domande probabilmente infondate, il presente regolamento riporta un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.
- (46) [...] **Dovrebbe essere possibile designare un paese terzo come paese di origine sicuro con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili.** Inoltre, l'inclusione di un paese terzo **in un** elenco [...] di paesi di origine sicuri non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese, **nemmeno per coloro che non appartengono a una categoria di persone per le quali è operata tale eccezione**, e non elimina pertanto la necessità di esaminare adeguatamente le singole domande di protezione internazionale. Per sua stessa natura la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale nel paese e del fatto che, se riconosciuti colpevoli, i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento inumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni. Pertanto, quando un richiedente **può dimostrare elementi che giustificano il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti**, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi nel suo caso.

- (47) Il presente regolamento prevede la designazione di paesi terzi sicuri a livello di Unione. Un paese terzo dovrebbe essere designato paese terzo sicuro a livello di Unione mediante [...] **allegato** del presente regolamento in base alle condizioni ivi stabilite, previa valutazione particolareggiata basata su dati concreti che comprenda una ricerca approfondita e una consultazione ampia con gli Stati membri e i portatori d'interesse.
- (48) La compilazione di un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri e di un elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri dovrebbe permettere di superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi sicuri. Sebbene sia opportuno che gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o da quelli che figurano nell'elenco comune dell'UE quali paesi di origine sicuri, l'istituzione di una designazione comune o la compilazione di un elenco comune dovrebbero garantire l'applicazione uniforme [...] dei concetti da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti originari di paesi inclusi nell'elenco comune **o per i quali esiste** un paese terzo sicuro. In tal modo si dovrebbe favorire la convergenza nell'applicazione delle procedure, contribuendo altresì a scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale. [...]

(49) La Commissione dovrebbe riesaminare [...] , assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. In caso di [...] **significativo** deterioramento della situazione in uno di tali paesi terzi **e a seguito di una valutazione circostanziata**, la Commissione dovrebbe essere in grado, adottando un atto delegato a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di sospendere la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o di sospendere il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di tempo limitato. **La Commissione dovrebbe riesaminare costantemente la situazione in detto paese terzo tenendo conto, tra l'altro, delle informazioni comunicate dagli Stati membri e dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo relativamente all'ulteriore evoluzione.** In tal caso la Commissione dovrebbe altresì proporre, entro [...] tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di sospensione, una modifica [...] volta a depennare tale paese terzo dagli elenchi comuni dell'UE di paesi di origine sicuri.

(50) Ai fini di una valutazione circostanziata la Commissione dovrebbe prendere in considerazione una gamma di fonti di informazione a sua disposizione, tra cui, in particolare, le sue relazioni annuali di avanzamento relative ai paesi terzi designati dal Consiglio europeo quali paesi candidati, le relazioni periodiche del servizio europeo per l'azione esterna e le informazioni trasmesse dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali pertinenti. [...] È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (51) Se allo scadere della validità dell'atto delegato e delle relative proroghe non è adottato un altro atto delegato, è opportuno revocare la sospensione della designazione del paese terzo quale paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. La revoca della sospensione lascia impregiudicate le eventuali proposte di modifica del presente regolamento volte a escludere il paese terzo dalla designazione o a depennarlo dall'elenco.
- (52) La Commissione dovrebbe riesaminare [...], assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi cui è stata revocata la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o che sono stati depennati dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, compreso quando uno Stato membro le notifica di ritenere in base a una valutazione circostanziata che, considerata l'evoluzione della situazione in un dato paese terzo, questo soddisfi nuovamente le condizioni previste dal presente regolamento per essere designato sicuro. In tal caso gli Stati membri possono designare a livello nazionale il paese terzo paese di origine sicuro o paese terzo sicuro soltanto se la Commissione non si oppone a tale designazione **entro un periodo di due anni a decorrere dalla data di depennamento di tale paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri o dall'elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri**. Se reputa che siano soddisfatte le necessarie condizioni, la Commissione può proporre una modifica della designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione o dell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per aggiungervi il paese terzo.
- (53) [Relativamente ai paesi di origine sicuri, nella scia delle conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 20 luglio 2015, in cui gli Stati membri si sono trovati concordi per dare la priorità alla valutazione, da parte di tutti gli Stati membri, della sicurezza dei Balcani occidentali, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ha organizzato per il 2 settembre 2015 una riunione di esperti con gli Stati membri, in cui si è raggiunto un ampio consenso per considerare l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo*, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia paesi d'origine sicuri ai sensi del presente regolamento.]

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

- (54) [Sulla base di una gamma di fonti di informazioni, comprese in particolare le relazioni del servizio europeo per l'azione esterna e le informazioni trasmesse dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali pertinenti, un certo numero di paesi terzi soddisfano le condizioni per essere considerati paesi di origine sicuri.]
- (55) [Per quanto riguarda l'Albania, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in quattro casi su 150. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 7,8% (1040) delle domande di asilo presentate da cittadini albanesi. Almeno otto Stati membri hanno designato l'Albania paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato l'Albania paese candidato. All'epoca della designazione si è valutato che l'Albania soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; l'Albania dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.]

(56) [Per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina, la carta costituzionale è la base su cui si fonda la ripartizione dei poteri tra i popoli costitutivi del paese. La base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in cinque casi su 1196. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 4,6% (330) delle domande di asilo presentate da cittadini bosniaci-erzegovini. Almeno nove Stati membri hanno designato la Bosnia-Erzegovina paese di origine sicuro.]

(57) [Per quanto riguarda l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto violazioni in sei casi su 502. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato lo 0,9% (70) delle domande di asilo presentate da cittadini dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Almeno sette Stati membri hanno designato l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia paese candidato. All'epoca della designazione si è valutato che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.]

- (58) [Per quanto riguarda il Kosovo*, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale. La non adesione del Kosovo* ai pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, quali la convenzione europea dei diritti dell'uomo, deriva dalla mancanza di un consenso internazionale sulla sua condizione di Stato sovrano. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 6,3% (830) delle domande di asilo presentate da cittadini del Kosovo*. Almeno sei Stati membri hanno designato il Kosovo* paese di origine sicuro.]
- (59) [Il presente regolamento non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo*, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale. Inoltre nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nel presente regolamento costituisce un riconoscimento del Kosovo* come Stato indipendente da parte dell'Unione, né un riconoscimento del Kosovo* come tale da parte di singoli Stati membri, laddove essi non si siano pronunciati precedentemente in tal senso. In particolare l'uso del termine "paesi" non implica il riconoscimento della sovranità.]

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(60) [Per quanto riguarda il Montenegro, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in un caso su 447. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 3,0% (40) delle domande di asilo presentate da cittadini montenegrini. Almeno nove Stati membri hanno designato il Montenegro paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato il Montenegro paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca della designazione si è valutato che il Montenegro soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; il Montenegro dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.]

(61) [Per quanto riguarda la Serbia, la carta costituzionale è la base su cui si fonda l'autonomia delle minoranze nei settori dell'istruzione, dell'utilizzo della lingua, dell'informazione e della cultura. La base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 16 casi su 11 490. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato l'1,8% (400) delle domande di asilo presentate da cittadini serbi. Almeno nove Stati membri hanno designato la Serbia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Serbia paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca della designazione si è valutato che la Serbia soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Serbia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.]

(62) [Per quanto riguarda la Turchia, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 94 casi su 2 899. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 23,1% (310) delle domande di asilo presentate da cittadini turchi. Uno Stato membro ha designato la Turchia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Turchia paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca si è valutato che la Turchia soddisfaceva a sufficienza i criteri politici stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Turchia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.]

(63) [...]

- (64) Avverso le decisioni **di rigetto delle [...] domande di protezione internazionale per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e per ritiro implicito, nonché avverso [...]** le decisioni di revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria dovrebbe essere possibile un ricorso effettivo dinanzi al giudice, conforme a tutti i requisiti e le condizioni previsti all'articolo 47 della Carta. **Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità, per i richiedenti o beneficiari di protezione internazionale, di beneficiare di altri mezzi di ricorso di applicazione generale previsti a livello nazionale che non siano specifici della procedura di riconoscimento o di revoca della protezione internazionale [...]. [...]**
- (64 bis) **In alcuni Stati membri, le disposizioni di procedura legale prevedono un secondo grado d'impugnazione oltre a quello richiesto a norma del presente regolamento. In considerazione dei principi di proporzionalità e sussidiarietà e tenendo debitamente conto dell'autonomia procedurale degli Stati membri nonché degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno prevedere una definizione flessibile di ciò che costituisce una decisione definitiva mediante riferimento al diritto nazionale, fermo restando che gli Stati membri possono limitarsi ai mezzi di ricorso di cui al capo V del presente regolamento.**

(64 ter) La nozione di giudice è un concetto disciplinato dal diritto dell'Unione e, per sua stessa natura, può significare solo un'autorità che agisce in qualità di terzo rispetto all'autorità che ha adottato la decisione oggetto della controversia. Tale autorità dovrebbe svolgere funzioni giudiziarie e non è dirimente che sia riconosciuta come giudice ai sensi del diritto nazionale. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri a organizzare i rispettivi sistemi giudiziari nazionali e a stabilire il numero delle istanze di ricorso. Se il diritto nazionale prevede la possibilità di ricorrere nuovamente avverso una decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione, la procedura e l'effetto sospensivo di tali ricorsi dovrebbero essere disciplinati dal diritto nazionale, conformemente al diritto dell'Unione e agli obblighi internazionali.

(64 quater) [...]

(64 quinquies) Ai fini della procedura di ricorso, gli Stati membri potrebbero prevedere che le udienze dinanzi al giudice di primo grado possano svolgersi in videoconferenza, purché siano predisposte le condizioni necessarie.

[...]

(65) [...] Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, è opportuno sospendere automaticamente tutti gli effetti della decisione di rimpatrio finché il richiedente ha il diritto di rimanere o è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro.

- (66) [...] È opportuno che, in linea di principio, il richiedente abbia diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per l'impugnazione dinanzi al giudice di primo grado e, se esercita tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell'esito dell'impugnazione. Al richiedente dovrebbe essere negato il diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione soltanto nei limitati casi, previsti dal presente regolamento, nei quali è probabile che la domanda risulti infondata.**
- (66 bis) Nei casi in cui il richiedente non ha il diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione il giudice dovrebbe comunque potergli consentire, su sua istanza o d'ufficio, di rimanere nel territorio dello Stato membro nelle more dell'esito dell'impugnazione. In tali casi il richiedente dovrebbe avere diritto di rimanere fino alla scadenza del termine per chiedere al giudice l'autorizzazione a rimanere e, se presenta richiesta in tal senso entro il termine stabilito, nelle more della decisione del giudice competente. Per scoraggiare la reiterazione strumentale o dell'ultimo minuto delle domande, è opportuno consentire agli Stati membri di disporre nel diritto nazionale che, in caso di rigetto di una domanda reiterata, il richiedente non ha diritto di rimanere durante il periodo indicato, così da impedire l'ulteriore reiterazione di domande infondate. Nella procedura volta a determinare se il richiedente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione, è opportuno salvaguardarne con le opportune garanzie i diritti di difesa mettendo a sua disposizione i necessari servizi di interpretazione e di assistenza legale. Il giudice competente dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega la protezione internazionale.**

- (66 ter) Ai fini dell'effettività dei rimpatri, il richiedente non dovrebbe avere diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro nella fase di secondo o ulteriore grado d'impugnazione per via giudiziaria avverso la decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale, fatta salva la possibilità che il giudice gli consenta di rimanere.**
- (66 quater) Ai fini della coerenza dell'esame giuridico cui il giudice sottopone la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale e la collegata decisione di rimpatrio e al fine di accelerare l'esame del caso sgravando la competente autorità giudiziaria, è opportuno che le due decisioni, qualora adottate nel quadro della connessa decisione sulla domanda di protezione internazionale o decisione di revoca della protezione internazionale, siano riunite nello stesso procedimento dinanzi allo stesso giudice.**
- (66 quinquies) Ai fini dell'equità e dell'obiettività nella gestione delle domande e dell'efficacia della procedura comune di protezione internazionale, è opportuno fissare termini applicabili alla procedura amministrativa.**
- (67) A norma dell'articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente regolamento non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

- (68) Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)⁷.
- (69) È opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo nel quadro del presente regolamento sia conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e del regolamento (UE) **2021/2303** (regolamento Agenzia UE per l'asilo)⁹ e che, in particolare, rispetti i principi di necessità e proporzionalità.
- (70) I dati personali raccolti alla registrazione o alla presentazione della domanda di protezione internazionale e durante il colloquio personale dovrebbero essere considerati parte integrante della pratica del richiedente ed essere conservati per un numero di anni **sufficiente**, perché può accadere che, negli anni successivi, il cittadino di paese terzo o l'apolide che chiede protezione internazionale in uno Stato membro tenti di chiederla anche in un altro o che reiteri ulteriormente la domanda nello stesso Stato membro o in un altro.
- [...]

⁷ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

⁸ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁹ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (71) Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento [...] per quanto riguarda **il contenuto dell'opuscolo comune da fornire ai richiedenti** [...], è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
- (72) Al fine di far fronte al [...] **significativo** deterioramento della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o alla sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di sei mesi, se in base a una valutazione circostanziata ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni stabilite dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (73) [Il presente regolamento non contempla le procedure tra Stati membri disciplinate dal regolamento (UE) XXX/XXX (**regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione**), anche **per quanto riguarda i ricorsi nell'ambito di tali procedure.**]
- (74) [Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai richiedenti cui si applica il regolamento (UE) XXX/XXX (**regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione**), a complemento e ferme restando le sue disposizioni.]
- (74 bis)** Al fine di garantire un'attuazione coerente del presente regolamento al momento della sua entrata in vigore, è opportuno elaborare e attuare piani di attuazione a livello nazionale e dell'Unione che individuino lacune e fasi operative per ciascuno Stato membro.
- (75) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.
- (76) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (77) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.**

- (78) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (79) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 e 47 della Carta,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce una procedura comune ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)].

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale.
2. Il presente regolamento non si applica alle domande di protezione internazionale e alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

Articolo 3

Estensione dell'ambito di applicazione

[...]

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti [...]:

- a) [...];
- b) [...];
- c) [...];
- d) "protezione internazionale": **lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria quali definiti alle lettere e) ed f);**
- e) "status di rifugiato": **il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale rifugiato in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)];**
- f) "status di protezione sussidiaria": **il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)];**
- g) [...];
- h) [...];
- [...]i) [...] "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta **di protezione [...]** rivolta [...] **a uno Stato membro** da un cittadino di paese terzo o da un apolide [...] di cui si può ritenere che intende ottenere lo [...] status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

- [...j) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
- [...k) "richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari": il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento è limitata a causa di circostanze individuali;
- [...l) "decisione definitiva": la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)], compresa la decisione di rigetto per inammissibilità o la decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito **o l'atto che dichiara la domanda [...] implicitamente ritirata [...] [...], che non è più impugnabile nell'ambito del capo V del presente regolamento o che è divenuta definitiva ai sensi del diritto nazionale, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia il diritto di rimanere in conformità del presente regolamento;**
- m) **"esame di una domanda di protezione internazionale": l'esame della ricevibilità o del merito di una domanda di protezione internazionale in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)];**
- [...n) "autorità accertante": qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a decidere [...] **in merito [...] nella fase amministrativa della procedura;**

[...]o) [...];

[...]p) "revoca della protezione internazionale": la decisione di un'autorità accertante **o di un giudice competente** di revocare **o far cessare la protezione internazionale, anche mediante il rifiuto [...]** di rinnovarla, **in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)] [...]**;

[...]r) [...];

[...]s) [...];

[...]t) "Stato membro competente": lo Stato membro competente per l'esame di una domanda a norma dei **criteri stabiliti nel** regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento **sulla gestione dell'asilo e della migrazione**)] [...];

u) **"minore": il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni 18;**

v) **"minore non accompagnato": il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;**

w) **"dati biometrici": i dati relativi alle impronte digitali e alle immagini del volto in conformità dell'articolo 3, lettera p), del regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento Eurodac)];**

x) **"capacità adeguata": la capacità richiesta in qualsiasi momento per espletare le procedure di asilo e rimpatrio alla frontiera.**

Articolo 5

Autorità competenti

1. [...] **Gli Stati membri designano un'autorità accertante che assolva i suoi compiti previsti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)], in particolare [...]:**
 - a) [...] esaminare le domande di protezione internazionale;
 - b) decidere sulle domande di protezione internazionale;
 - c) decidere sulla revoca [...] **della protezione internazionale [...].**
2. [...]
3. [...] **Gli Stati membri possono affidare all'autorità accertante o ad altre autorità nazionali pertinenti, quali la polizia, le autorità competenti per l'immigrazione, le guardie di frontiera, le autorità responsabili dei centri di trattenimento o di accoglienza, il compito di registrare le domande di protezione internazionale in conformità dell'articolo 27.**
 - a) [...]
 - b) [...]
 - c) [...]
 - d) [...]

[...]

3 bis bis. Gli Stati membri possono limitare, ai sensi del diritto nazionale [...], le autorità nazionali pertinenti incaricate di ricevere le domande di protezione internazionale fatte in conformità dell'articolo 25. Tali autorità includono almeno [...] [...] la polizia, le guardie di frontiera e le autorità responsabili dei centri di trattenimento[...] [...].

[...]**3 bis.** Gli Stati membri possono disporre che un'autorità diversa dall'autorità accertante sia competente [della procedura di determinazione dello Stato membro competente in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione) e] della concessione o del rifiuto del permesso di ingresso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 41, secondo le condizioni di cui a detto articolo.[...]

3 ter. Gli Stati membri possono affidare ad altre autorità pertinenti i compiti previsti dal presente regolamento, ad eccezione dei compiti affidati esclusivamente all'autorità accertante ai sensi del presente regolamento.

4. [...]

a) [...]

b) [...]

4 bis. Gli Stati membri mettono a disposizione delle autorità che applicano il presente regolamento mezzi appropriati, tra cui il personale competente necessario, per assolvere i loro compiti.

5. Gli Stati membri provvedono a che il personale **delle autorità che applicano il presente regolamento** [...] disponga di conoscenze adeguate e, **se del caso**, riceva la formazione e gli **orientamenti** [...] per l'adempimento degli obblighi che gli incombono[...].

Articolo 5 bis

Cooperazione

1. **Le autorità dello Stato membro in cui è fatta domanda possono, su richiesta di tale Stato membro, farsi assistere nella registrazione delle domande dalle autorità di un altro Stato membro cui sia affidato, in detto Stato membro, lo stesso compito [...].**
2. **L'autorità accertante dello Stato membro in cui è fatta domanda oppure dello Stato membro responsabile può, su richiesta di detto Stato membro, farsi assistere dal personale dell'autorità accertante di un altro Stato membro nello svolgimento dei suoi compiti previsti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)], anche per quanto riguarda il colloquio personale. [...].**

Inoltre, qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi faccia domanda nell'arco dello stesso periodo di tempo, rendendo difficile all'atto pratico per l'autorità accertante svolgere tempestivamente un colloquio personale con ciascun richiedente, l'autorità accertante dello Stato membro in cui è fatta domanda e ne è formalizzata la presentazione o dello Stato membro responsabile può farsi assistere dal personale di altre autorità di tale Stato membro.

Articolo 5 ter [ex articolo 18]

Ruolo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

Gli Stati membri consentono che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati:

- a) **abbia accesso ai richiedenti, compresi quelli presenti nei centri di accoglienza, quelli trattenuti e quelli che si trovano alla frontiera e nelle zone di transito;**

- b) **abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;**
- c) **nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale.**

Articolo 6

Principio di riservatezza

1. **Le autorità che applicano il presente regolamento [...] sono vincolate dal principio di riservatezza, quale definito nel diritto nazionale, relativamente alle informazioni personali acquisite nello svolgimento dei loro compiti. Ciò non pregiudica lo scambio di informazioni tra altre autorità degli Stati membri.**
2. **Nell'intero corso della procedura di protezione internazionale e dopo l'adozione della decisione definitiva sulla domanda, le autorità:**
 - a) **non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave informazioni relative alla singola domanda di protezione internazionale né il fatto stesso che sia stata fatta domanda;**
 - b) **non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che rischino di rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha chiesto protezione internazionale e di mettere a repentaglio l'incolumità fisica del richiedente o delle persone che dipendono da essa o la libertà e la sicurezza dei familiari rimasti nel paese d'origine.**

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE

SEZIONE I

DIRITTI E OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI

Articolo 7

Obblighi dei richiedenti

1. Il richiedente **fa domanda e ne formalizza la presentazione** nello Stato membro [...] **di cui all'articolo [9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione)]**.
2. Il richiedente collabora **pienamente** con le autorità competenti **nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare:**
 - a) comunicando **il proprio nome, la data di nascita, il sesso, la cittadinanza e informazioni relative ai familiari nonché altre informazioni personali rilevanti per la procedura di protezione internazionale [...];**
a bis) presentando il documento di identità o di viaggio e, se non disponibile, fornendo una spiegazione ragionevole del fatto che non ne è in possesso;
a ter) comunicando il luogo di residenza o indirizzo e, se disponibili, un numero di telefono e un indirizzo e-mail a cui può essere rintracciato, comprese eventuali modifiche;
 - b) fornendo [...] **i dati biometrici** a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Eurodac);

- c) presentando la domanda conformemente all'articolo 28 [...];
- d) [...] fornendo il prima possibile tutti gli elementi a sua disposizione che motivano la domanda di protezione internazionale di cui all'[articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)] e qualsiasi altra informazione o documento rilevante per le procedure in conformità del presente regolamento;

d bis) partecipando al colloquio personale;

d ter) rimanendo nel territorio dello Stato membro in cui è tenuto a essere presente [in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione)].

3. [...]

4. [...] Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente da egli [...] indicato **alle autorità competenti. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto e nella prassi nazionali il metodo di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal richiedente [...].**

5. [...]

6. [...].

7. **Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, [...] laddove necessario per [...] l'esame della domanda, le autorità [...] competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali in conformità del diritto nazionale. [...] A qualsiasi perquisizione del richiedente [...] provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.**

Garanzie generali per i richiedenti

1. [...]
2. L'autorità accertante **o, se del caso, altre autorità competenti o organizzazioni cui gli Stati membri hanno affidato compiti a tal fine**, informano il richiedente [...] [...]:
 - a) del diritto di presentare domanda [...];
 - b) **dei termini e delle fasi** della procedura [...];
 - c) dei diritti e obblighi che gli incombono nel corso della procedura [...] **e delle conseguenze in caso di mancato rispetto di tali obblighi, in particolare per quanto riguarda il ritiro esplicito o implicito della domanda [...];**
 - d) [...] **della procedura per la presentazione di elementi tesi a motivare la sua domanda di protezione internazionale;**
 - e) [...]
 - f) [...]
 - g) [...]
 - h) [...].

Le informazioni previste [...] **al presente paragrafo** sono comunicate [...] **al più tardi all'atto della registrazione della domanda, in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Le informazioni sono fornite per mezzo dell'opuscolo di cui al paragrafo 6 bis, fisicamente o elettronicamente, oppure [...]se [...] necessario oralmente.**

Il richiedente conferma di aver ricevuto le informazioni. Tale conferma è documentata nella pratica del richiedente. Se il richiedente rifiuta di confermare di aver ricevuto le informazioni, nella sua pratica è inserita una nota in tal senso.

3. **Nel corso della procedura amministrativa, è messa a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la formalizzazione della presentazione della domanda, se del caso, e per il colloquio personale [...] ogniqualvolta risulti altrimenti impossibile [...] una comunicazione adeguata. Tale assistenza è pagata con fondi pubblici.**
4. **[...]Le autorità competenti danno al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti assistenza o altra consulenza legale.**
5. **Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 2, [...]l'autorità accertante provvede a che il richiedente e, ove del caso, il suo rappresentante [...] o avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato in quanto tale a norma del diritto nazionale ("avvocato") [...] abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere [...]b) e c bis), necessarie per l'esame della domanda e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, se l'autorità accertante [...] prende in considerazione tali informazioni al fine di decidere sulla domanda.**
6. [...]

6 bis. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, il contenuto delle informazioni da comunicare al richiedente sotto forma di un opuscolo comune. L'opuscolo comune è realizzato in modo da consentire agli Stati membri di completarlo con informazioni aggiuntive specifiche per lo Stato membro interessato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 9

Diritto di rimanere durante [...] la procedura amministrativa

[...]

1. [...] **Il richiedente ha il diritto di rimanere [...] nel territorio dello Stato membro in cui è tenuto a essere presente [in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]] fintantoché [...] una decisione in merito alla domanda non sia adottata nel corso della procedura amministrativa[...].**
2. Il diritto di rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno[...].
3. [...] **Gli Stati membri possono prevedere nel diritto nazionale un'eccezione al [...] diritto del richiedente di rimanere nel loro territorio nel corso della procedura amministrativa se:**
 - a) [...] le condizioni previste all'articolo 43 sono soddisfatte;
 - b) [...]

b bis) una persona è o sarà estradata, consegnata o trasferita in un altro Stato membro, un paese terzo, presso la Corte penale internazionale o un altro giudice internazionale ai fini di un procedimento giudiziario o a seguito di tale procedimento oppure per l'esecuzione di una pena;

b ter) una persona costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, fatti salvi [gli articoli 12 e 18 del regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)].

3 bis. Gli Stati membri prevedono nel diritto nazionale un'eccezione al diritto del richiedente di rimanere nel loro territorio nel corso della procedura amministrativa qualora la persona sia oggetto di un trasferimento[...] in un altro Stato membro in virtù degli obblighi derivanti da un mandato d'arresto europeo.

4. Gli Stati membri possono estradare, **consegnare o trasferire** un richiedente in un paese terzo ai sensi del paragrafo[...] 3, lettera [...] **b bis)**, soltanto se l'autorità [...] **competente ritiene** [...] che la decisione [...] non comporterà il respingimento (*refoulement*) diretto o indiretto in violazione degli obblighi internazionali e unionali dello Stato membro.

[...]

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE

SEZIONE II

COLLOQUI PERSONALI

Articolo 10

Colloquio sull'ammissibilità

1. **[Fatto salvo l'articolo 42, paragrafo 3], [...]**prima che l'autorità accertante decida sull'**inammissibilità** di una domanda [...] **in conformità dell'articolo 36** , è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio sull'**[...]ammissibilità**.
2. Nel colloquio sull'ammissibilità è data al richiedente la possibilità di [...] **presentare tutti gli elementi** che spieghino perché i motivi **di inammissibilità** di cui all'articolo 36 [...] non si applicherebbero a [...] lui.

[2 bis. Il colloquio sull'ammissibilità può svolgersi contemporaneamente al colloquio effettuato al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione).]

2 ter. Laddove si svolga nello Stato membro competente, il colloquio sull'ammissibilità può essere effettuato contemporaneamente al colloquio sul merito.

Articolo 11

Colloquio sul merito

1. Prima che l'autorità accertante decida [...] **se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato o se il richiedente sia ammissibile alla protezione sussidiaria**, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio sul merito della sua domanda.
2. Nel colloquio sul merito è data al richiedente la [...] possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)] e il richiedente fornisce [...] **gli elementi di cui all'[articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)]** nel modo più completo possibile. Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.
3. [...]

Articolo 12

Criteri applicabili al colloquio personale

1. [...] **L'autorità accertante può esigere che il richiedente presenti gli elementi necessari a motivare la sua domanda e risponda per iscritto a domande generali relative ai motivi per cui ha fatto domanda prima del colloquio personale.**
- 1 bis. Qualora la presentazione di una domanda di protezione internazionale sia formalizzata in conformità dell'articolo 30 bis, al richiedente è data la possibilità di sostenere un colloquio personale, a condizione che non sia applicabile il paragrafo 5, lettera b).**
2. [...]

3. [...] **Fatto salvo l'articolo 5 bis, paragrafo 2**, il colloquio personale è condotto dal personale dell'autorità accertante[...].
4. [...]. **La persona che conduce il colloquio personale non indossa un'uniforme militare o di polizia.**
5. Il colloquio [...] **sull'ammissibilità o il colloquio sul merito, a seconda dei casi, possono essere omessi [...] se:**
- a) **l'autorità accertante** è in grado di prendere una decisione positiva **basandosi sulle prove acquisite** riguardo allo status di rifugiato o **allo status di protezione sussidiaria, a condizione che comporti gli stessi diritti e benefici dello status di rifugiato ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale [...];**
- a bis)l'autorità accertante [...] ritiene** che la domanda **non sia inammissibile** basandosi sulle prove acquisite; [...]
- b) [...] il richiedente è incapace [...]o impossibilitato a sostenere un colloquio a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo;[...]
- b bis)in caso di una domanda reiterata, l'esame preliminare di cui all'articolo 42, paragrafo 3, è effettuato sulla base di una dichiarazione scritta.**
- c) **l'autorità accertante ritiene inammissibile la domanda a norma dell'articolo 36, paragrafo 1 bis bis, lettere b) o c).**

La mancanza di un colloquio personale a norma della lettera b) non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante. **In mancanza di tale colloquio, [...]** l'autorità **accertante** dà al richiedente la possibilità [...] di produrre ulteriori informazioni per iscritto. In caso di dubbio circa lo stato del richiedente, l'autorità accertante consulta, **se del caso**, un professionista del settore medico per stabilire se il [...] **richiedente sia temporaneamente incapace o impossibilitato** a sostenere il colloquio [...] o se la sua situazione sia duratura.

- 5 bis. Il richiedente è presente al colloquio personale e è tenuto a rispondere personalmente alle domande poste. A titolo di deroga, l'autorità accertante può tenere il colloquio personale in videoconferenza, a condizione che le autorità competenti provvedano a quanto necessario in termini di strutture opportune e servizio di interpretazione.**
- 5 ter. Il richiedente ha facoltà di essere assistito da un avvocato nel colloquio personale, anche nel caso in cui si svolga in videoconferenza. L'assenza dell'avvocato non osta a che l'autorità accertante svolga il colloquio. Laddove partecipi al colloquio personale, l'avvocato ha la possibilità di formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio, almeno alla fine del colloquio personale. L'avvocato può anche porre domande, se consentito dal diritto nazionale.**
6. La persona che conduce il colloquio ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi l'origine culturale, l'età, il sesso [...], l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed **esigenze procedurali particolari**[...] del richiedente. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei **fattori** [...] che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che possa essere stato torturato in passato.
7. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti, compresi gli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, ha preliminarmente ricevuto una formazione [...] comprendente gli elementi [...] **pertinenti tra quelli** elencati all'articolo 8, paragrafo 4[...], del regolamento (UE) **2021/2303** (regolamento Agenzia UE per l'asilo) [...].
8. Per il colloquio personale è messo a disposizione un [...] **servizio di interpretazione necessario per** garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona che conduce il colloquio. Il colloquio si svolge [...] **in una** lingua [...] **che il richiedente** comprende e nella quale è in grado di comunicare chiaramente.

8 bis. Su istanza del richiedente e **ove possibile**, l'autorità accertante provvede a che il personale che conduce il colloquio e l'interprete siano del[...] sesso [...] **che il richiedente preferisce**, [...]a meno che [...] abbia motivo di ritenere che l'istanza [...] non sia connessa[...] alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda [...].

8 ter. **Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza e protezione della vita privata. Se lo ritiene necessario, l'autorità accertante può autorizzare, previo consenso del richiedente, la presenza di altre persone al colloquio personale.**

9. La mancanza di un colloquio personale, **se omissso ai sensi del paragrafo 5 o se il richiedente non vi partecipa o rifiuta di rispondere alle domande poste senza una motivazione ragionevole**, non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

Articolo 13

Verbale e registrazione del colloquio personale

1. L'autorità accertante o altra autorità o esperto che l'assiste [...] **nello svolgimento del colloquio personale redige un verbale accurato e circostanziato [...] del colloquio personale in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione del [...] colloquio o della registrazione di detto colloquio, da inserire nella pratica del richiedente.**
2. Il colloquio personale [...] **può essere** registrato mediante sistemi di registrazione sonora o audiovisiva. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione. **Qualora si proceda alla registrazione, l'autorità accertante provvede affinché la registrazione e tutti i risultati scritti di cui al paragrafo 1 siano inseriti nella pratica del richiedente.**

3. Al richiedente è data la possibilità di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione **del colloquio**, al termine del colloquio personale o entro un termine specifico prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo il richiedente è informato del contenuto integrale del verbale o [...] **della trascrizione del colloquio**, ove necessario con l'assistenza di un interprete. [...]

4. **Al richiedente è chiesto di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione del colloquio riflette correttamente il colloquio personale.** Se il richiedente rifiuta di confermare che il contenuto del verbale o [...] della trascrizione **del colloquio** riflette correttamente il colloquio personale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nella **sua** pratica [...]. Il rifiuto non osta a che l'autorità accertante adotti una decisione sulla sua domanda.

4 bis. Non è necessario chiedere al richiedente di formulare osservazioni o fornire chiarimenti relativamente al verbale o alla trascrizione del colloquio, né di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione del colloquio riflette correttamente il colloquio se:

- a) **il colloquio personale è registrato e, ai sensi del diritto nazionale, la registrazione o una trascrizione della stessa possono essere ammesse come elementi di prova nella procedura di impugnazione, o**
- b) **è chiaro all'autorità accertante che al richiedente sarà riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, a condizione che comporti gli stessi diritti e benefici dello status di rifugiato ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale.**

5. **Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1, [...] il richiedente o, se del caso, il suo [...] avvocato hanno accesso [...] ai risultati scritti di cui al paragrafo 1 o alla registrazione prima che l'autorità accertante adotti una decisione. [...] L'accesso alla registrazione è comunque concesso nella procedura di impugnazione.**
6. Se la domanda è esaminata **conformemente alla procedura di cui agli articoli 36 o 40**, l'autorità accertante può concedere **al richiedente e, se del caso, al suo avvocato l'accesso ai risultati scritti di cui al paragrafo 1** contemporaneamente alla decisione.
7. [...]

SEZIONE III

[...]Informazioni sugli aspetti giuridici e procedurali, sull'assistenza

E LA RAPPRESENTANZA LEGALI

Articolo 14

Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali

1. Il richiedente ha diritto, a **proprie spese**, di consultare [...]un avvocato, **di essere assistito o rappresentato** [...] sugli aspetti relativi alla **sua** domanda[...].
 2. Fatto salvo il **paragrafo 1** [...], il richiedente può chiedere e **ha il diritto di ricevere informazioni gratuite sugli aspetti giuridici e procedurali** [...] **nella procedura amministrativa, nonché assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura di impugnazione, fatte salve le eccezioni di cui, rispettivamente, all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 15 bis, paragrafo 2** [...].
- 2 bis. Gli Stati membri possono prevedere assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa in conformità del diritto nazionale.**

Articolo 15

Informazioni gratuite sugli aspetti giuridici e procedurali [...]

1. [...]
2. [...]Nella procedura amministrativa **gli Stati membri provvedono, su richiesta del richiedente e a seguito della presentazione della domanda, affinché gli siano fornite informazioni** [...] gratuite **sugli aspetti giuridici e procedurali** [...] **alla luce della sua situazione particolare** [...], che comprendono almeno:

- a) **spiegazioni sulla procedura da seguire [...];**
- b) **se la domanda è respinta ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i motivi della decisione e informazioni sui mezzi per impugnarla [...] in conformità [...] dell'articolo 35, paragrafi 2 e 2 bis. [...]**
- c) [...]
3. **La comunicazione di informazioni gratuite sugli aspetti giuridici e procedurali [...] nella procedura amministrativa può essere esclusa dagli Stati membri [...]:**
- a) [...]
- b) [...]
- c) [...]
- d) **se il richiedente è assistito o rappresentato da un avvocato;**
- e) **[...] se l'autorità accertante ritiene che al richiedente sia riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, a condizione che comporti gli stessi diritti e benefici dello status di rifugiato ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale;**
- 3 bis. Qualora gli Stati membri prevedano [...] assistenza e rappresentanza legali nella procedura amministrativa in conformità del diritto nazionale, il presente articolo [...] non può essere applicato dagli Stati membri.**

Articolo 15 bis

Assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura di impugnazione

- [...]**1.** Nella procedura d'impugnazione **gli Stati membri provvedono, su richiesta del richiedente, affinché gli siano fornite** assistenza e [...] rappresentanza legali gratuite **che comprendano** [...] la preparazione dei documenti procedurali necessari **a norma del diritto nazionale**, la preparazione del ricorso e, **in caso di udienza**, la partecipazione a[...] tale udienza dinanzi al giudice [...].
- [...]**2.** La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione può essere esclusa **dagli Stati membri** se:
- a) [...] **si ritiene che il richiedente, che è tenuto a rendere nota la propria situazione finanziaria, disponga** di risorse sufficienti **per sostenere assistenza e rappresentanza legali a proprie spese**;
 - b) [...] **si ritiene che il ricorso non abbia sufficienti** prospettive [...] di successo [...] **o sia abusivo**;
 - c) il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello;
 - d) **il richiedente è già assistito o rappresentato da un avvocato.**
- 3.** [...].

[...] Accesso dell'avvocato

1. All'avvocato [...] che assiste o rappresenta un richiedente a norma del diritto nazionale è dato accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione.
2. **In deroga al paragrafo 1, [...] l'accesso alle informazioni o alle fonti** contenute nella pratica del richiedente **può essere negato in conformità del diritto nazionale** qualora la divulgazione delle informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono[...]. **In questi casi l'accesso a tali informazioni o fonti è concesso al giudice pertinente nella procedura di impugnazione in conformità del diritto nazionale. L'accesso alle informazioni o fonti nella pratica del richiedente può essere negato in conformità del diritto nazionale anche [...] qualora la divulgazione comprometta** gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri **oppure qualora le informazioni o fonti siano classificate a norma del diritto nazionale. In tali casi l'accesso alle informazioni è soggetto al diritto nazionale. [...]**

Gli Stati membri provvedono affinché le misure necessarie siano adottate perché [...] sia rispettato il diritto del richiedente alla difesa. [...]

3. L'avvocato [...] che assiste o rappresenta un richiedente ha accesso alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito [...] a norma della direttiva (UE) XXX/XXX [(direttiva accoglienza)].
4. [...]

5. [...]

6. [...]

Articolo 17

Condizioni applicabili [...] alle informazioni gratuite sugli aspetti giuridici e procedurali e all'assistenza e rappresentanza legali gratuite

-1. Informazioni gratuite sugli aspetti giuridici e procedurali nella procedura amministrativa possono essere fornite dalle pertinenti autorità competenti dello Stato membro o da organizzazioni non governative incaricate dallo Stato membro di fornire tali informazioni.

1. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite **di cui all'articolo 14, paragrafo 2 bis e all'articolo 15 bis** sono prestate da avvocati [...] autorizzati a norma del diritto nazionale ad assistere o rappresentare i richiedenti [...].

2. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche relative alle modalità di presentazione e di trattamento delle richieste di **informazioni gratuite sugli aspetti giuridici e procedurali dell'assistenza e della rappresentanza legali gratuite** collegate alle domande di protezione internazionale oppure applicano le norme vigenti per le richieste nazionali di analoga natura, a condizione che non rendano impossibile o eccessivamente difficoltoso l'accesso **alle informazioni gratuite sugli aspetti giuridici e procedurali e all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.**

2 bis. Gli Stati membri stabiliscono norme specifiche relative all'esclusione della fornitura di informazioni gratuite sugli aspetti giuridici e procedurali e della prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite in conformità, rispettivamente, dell'articolo 15, paragrafo 3, e dell'articolo 15 bis, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono altresì imporre limiti monetari o temporali alla [...] **fornitura di informazioni gratuite sugli aspetti giuridici e procedurali** e alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché non costituiscano restrizioni arbitrarie **alle informazioni gratuite sugli aspetti giuridici e procedurali** e all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite. Per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, il trattamento concesso ai richiedenti non è meno favorevole di quello di norma riservato ai cittadini in materia di assistenza legale.
4. Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente. **A tal fine il richiedente informa immediatamente le autorità competenti di qualsiasi cambiamento significativo nella sua situazione finanziaria.**

Articolo 18

Ruolo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

1. [...]
 - a) [...]
 - b) [...]
 - c) [...]
2. [...]

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE

SEZIONE IV

GARANZIE PARTICOLARI

Articolo [...]19 [ex articolo 20]

[...]Valutazione di esigenze procedurali particolari

- 1. **L'autorità competente valuta se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari. La valutazione può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti, non deve necessariamente assumere la forma di una procedura amministrativa e, se richiesto dal diritto nazionale, può essere subordinata al consenso del richiedente, anche per quanto riguarda la messa a disposizione dell'esito della valutazione all'autorità accertante.**
1. **La valutazione di cui al paragrafo -1 è avviata quanto prima dopo che si è fatta domanda [...] individuando se il richiedente presenti prime indicazioni della necessità di [...] garanzie procedurali particolari [...]. L'individuazione si basa su segni visibili, sulle dichiarazioni o sul comportamento del richiedente o su eventuali documenti pertinenti. Nel caso di minori si tiene conto delle dichiarazioni dei genitori, dell'adulto responsabile o del rappresentante del richiedente.**

Le autorità competenti includono informazioni su tali prime indicazioni nella pratica del richiedente e le mettono a disposizione dell'autorità accertante.

2. [...]

3. [...]

La valutazione di cui al paragrafo -1 prosegue [...] dopo la formalizzazione della presentazione della domanda, anche nel caso in cui tali necessità emergano in una fase successiva della procedura, tenendo conto delle informazioni contenute nella pratica del richiedente di cui al paragrafo 1. La valutazione è riesaminata in caso di cambiamenti pertinenti nella situazione del richiedente.

3 bis. L'[...]autorità competente può [...] indirizzare il richiedente, previo suo consenso che includa anche la trasmissione dell'esito, al medico o psicologo opportuno o a un altro professionista per una consulenza in merito alla necessità di garanzie procedurali particolari del richiedente. L'autorità accertante decide il tipo di garanzie procedurali particolari che possono essere fornite al richiedente tenendo conto dell'esito.

Se del caso la valutazione può essere integrata dalle valutazioni mediche di cui agli articoli 23 e 24.

4. [...]

4 bis. Il personale interessato delle autorità competenti che valuta la necessità di garanzie procedurali particolari riceve[...] una formazione [...] al fine di essere in grado di riconoscere che un richiedente può necessitare di garanzie procedurali particolari e di rispondere a dette necessità, una volta individuate [...].

Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari

1. [...]
2. Al richiedente individuato come [...] colui che necessita di garanzie procedurali particolari è fornito **il necessario** sostegno [...], **atto a consentirgli** di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento [...].
3. Qualora l'autorità accertante, anche sulla base della valutazione di un'altra autorità nazionale pertinente, ritenga che non possa essere fornito il necessario sostegno [...] nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 40 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 41 [...], l'autorità accertante non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente.
4. [...]

Articolo 21

Garanzie per i minori

1. L'interesse superiore del minore costituisce per **le autorità competenti** [...] una considerazione preminente nell'applicazione del presente regolamento.
2. **Qualora ritenga che sia nell'interesse superiore del minore e necessario per l'esame della domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante organizza un colloquio personale con il minore, tenendo conto in particolare dell'età e della maturità di tale minore. L'autorità accertante può inoltre organizzare tale colloquio su richiesta del minore, dell'adulto responsabile o del rappresentante del minore. [...]**

2 bis. [...] Il colloquio personale con il minore è condotto da una persona dotata di **adeguate [...]** conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori. [...] **È condotto** con modalità che rispettino la sensibilità del minore [...] **tenendo conto dell'età, della maturità e dell'interesse superiore del minore.**

2 bis bis. Se un minore è accompagnato, il colloquio personale è condotto alla presenza di un adulto responsabile. Gli Stati membri possono, se necessario e qualora sia nell'interesse superiore del minore, condurre il colloquio personale con il minore anche in presenza di una persona dotata delle competenze e dell'esperienza necessarie. Per motivi giustificati e solo se è nell'interesse superiore del minore, l'autorità accertante può condurre un colloquio con il minore senza la presenza di un adulto responsabile, purché garantisca che durante il colloquio il minore sia assistito da una persona dotata delle competenze e dell'esperienza necessarie per tutelare il suo interesse superiore.

3. Il personale interessato dell'autorità accertante [...] riceve una formazione adeguata in materia di diritti e [...] bisogni specifici dei minori.

Articolo 22

Garanzie particolari per i minori non accompagnati

-1. Le autorità competenti provvedono affinché i minori non accompagnati siano rappresentati e assistiti in modo da consentire loro di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento Eurodac].

1. [...] Se la domanda è fatta da una persona che dichiara di essere un minore o in relazione alla quale sussistono motivi oggettivi per ritenere che si tratti di un minore, e che è non accompagnata, le autorità competenti designano:

- a) **non appena possibile, una [...] persona dotata delle competenze e dell'esperienza necessarie per assistere provvisoriamente il minore al fine di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale, che consenta al minore di godere dei diritti previsti dal presente [...] regolamento e, se del caso, funga da rappresentante fino a quando non sia stato designato un rappresentante [...];**
- c) **un rappresentante non appena possibile ma non oltre [...]quindici giorni lavorativi[...] dalla data in cui è fatta domanda, o non appena possibile ma non oltre [...]quindici giorni lavorativi[...] dal ricevimento dell'esito dell'accertamento dell'età che stabilisca che il richiedente è un minore, se del caso. [...]**

Il rappresentante e la persona di cui alla lettera a) possono essere lo stesso soggetto a norma dell'[articolo 23 della direttiva (UE) XXXX/XXXX sulle condizioni di accoglienza]. Tale rappresentante o persona tiene conto del parere del minore in merito ai suoi bisogni in funzione dell'età e della maturità del minore.

[...]

Qualora l'autorità competente abbia concluso che un richiedente [...] che dichiara di essere un minore [...] ha senza alcun dubbio [...] più di 18 anni di età, essa non è tenuta a designare un rappresentante in conformità del presente paragrafo.

Le funzioni del rappresentante o della persona di cui al paragrafo 1, lettera a), cessano se le autorità competenti, a seguito dell'accertamento dell'età di cui all'articolo 24, paragrafo 1, ritengono che il richiedente non sia un minore o se il richiedente non è più un minore non accompagnato.

1 bis bis. Nel caso di un numero sproporzionato di domande fatte da minori non accompagnati o in altre situazioni eccezionali, il termine per designare un rappresentante può essere prorogato di dieci giorni lavorativi.

1 bis. L'organizzazione designata come rappresentante ai sensi del paragrafo 1, lettera a), designa una persona fisica [...] per assolvere [...] tali compiti in relazione al minore non accompagnato.

[...]

1 quater. L'autorità [...] competente informa immediatamente:

- a) [...] il minore non accompagnato [...] in modo adatto ai minori e in una lingua che si può ragionevolmente supporre a lui comprensibile, della designazione della persona di cui al paragrafo 1, lettera a), e del suo rappresentante e delle modalità per presentare una denuncia nei confronti del rappresentante, in condizioni di fiducia e sicurezza;
- b) l'autorità accertante e l'autorità competente per la registrazione della domanda, se del caso, che è stato designato un rappresentante per il minore non accompagnato; e
- c) la persona di cui al paragrafo 1, lettera a), e il rappresentante dei fatti d'interesse, dell'iter procedurale e dei termini relativi alla domanda del minore non accompagnato.

1 quinquies. La persona di cui al paragrafo 1, lettera a), incontra il minore non accompagnato e assolve i seguenti compiti, a meno che non siano assolti dall'avvocato:

- a) fornirgli informazioni pertinenti relative alle procedure previste dal presente regolamento;
- b) se del caso, assisterlo in relazione alla procedura di accertamento dell'età di cui all'articolo 24;
- c) se del caso, fornirgli le informazioni pertinenti e assisterlo in relazione alle procedure di cui al [regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]] e al regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento Eurodac].

1 quinquies bis. Fino a quando non sia stato designato un rappresentante, gli Stati membri possono autorizzare la persona di cui al paragrafo 1, lettera a), [...] ad assistere il minore nella registrazione e nella formalizzazione della presentazione della domanda o a presentare la domanda per conto del richiedente a norma dell'articolo 32.

1 sexies. Il rappresentante incontra il minore non accompagnato e assolve i seguenti compiti, a meno che non siano assolti dall'avvocato:

- a) se del caso, fornirgli informazioni pertinenti relative alle procedure previste dal presente regolamento;

- b) se del caso, assistere nella procedura di accertamento dell'età di cui all'articolo 24;**
- b bis) se del caso, assistere nella registrazione della domanda;**
- c) se del caso, assistere nella formalizzazione della presentazione della domanda o presentare la domanda per conto del minore a norma dell'articolo 32;**
- d) se del caso, assistere ed essere presente al colloquio personale e fornire informazioni sulle possibili conseguenze del colloquio personale e sulle modalità per prepararsi al colloquio;**
- e) se del caso, fornirgli le informazioni pertinenti e assisterlo in relazione alle procedure di cui al [regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e al regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento Eurodac].**

Nel corso del colloquio personale il rappresentante ha la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.

L'assenza del rappresentante non osta a che l'autorità accertante svolga il colloquio, se il minore non accompagnato ha capacità di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato o se è presente l'avvocato e l'interesse superiore del minore è tenuto in considerazione.

2. [...]
3. [...]
4. Il [...] **rappresentante** svolge i suoi compiti in conformità del principio dell'interesse superiore del minore. **Il rappresentante ha la necessaria [...] conoscenza dei diritti e dei bisogni specifici dei minori** e non ha precedenti accertati di reati che coinvolgono minori **o di reati che danno adito a seri dubbi circa la sua capacità di assumere un ruolo di responsabilità nei confronti di minori.**
- 4 bis.** Il rappresentante è sostituito solo in caso di necessità, in particolare quando [...] le autorità competenti ritengono che non abbia esercitato correttamente la sua funzione. Non sono [...] **designate come rappresentanti** le organizzazioni o le persone **fisiche [...]** i cui interessi contrastano [...] con quelli del minore non accompagnato.
5. Le autorità competenti [...] affidano [...] **a un rappresentante** un numero [...]proporzionato e **limitato** di minori non accompagnati simultaneamente, per [...] **garantire che sia in grado** di esercitare la propria funzione in modo efficace.
- 5 bis.** Gli Stati membri [...] **garantiscono che vi siano autorità amministrative o giudiziarie o altri** soggetti [...] incaricati di **supervisionare e assicurare che la persona designata di cui al paragrafo 1, lettera a), e il rappresentante** svolgano i loro compiti in modo [...] **adeguato.** Dette **autorità amministrative o giudiziarie o altri [...]** soggetti [...] esaminano le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro **rappresentante [...]**.
6. [...]

SEZIONE V

VISITA MEDICA[...] E ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

Articolo 23

Visita medica

1. Qualora lo ritenga pertinente per **l'esame [...]** di una domanda di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)], l'autorità accertante **può** disporre per il richiedente, previo suo consenso, una visita medica concernente i segni e i sintomi che potrebbero indicare persecuzioni o danni gravi subiti ed essere informata dell'esito.
 2. **Nel caso di un minore, la visita medica è effettuata solo se acconsentono il genitore[...], l'adulto responsabile, il rappresentante o la persona di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e, se previsto dal diritto nazionale, il richiedente. [...] Tale visita medica [...] è gratuita.**
 3. Quando non è effettuata alcuna visita medica ai sensi del paragrafo 1, l'autorità accertante informa i richiedenti che possono sottoporsi, di propria iniziativa e a loro spese, a una visita medica concernente i segni e sintomi che potrebbero indicare persecuzioni o gravi danni subiti.
 4. L'esito della visita medica **di cui al paragrafo 1** è comunicato al più presto all'autorità accertante, che lo valuta assieme agli altri elementi della domanda.
- 4 bis. La visita medica di cui al paragrafo 1 è [...] l'esame meno invasivo possibile ed è effettuato solo da professionisti del settore medico, in modo che rispetti la dignità della persona.**

5. Il fatto che il richiedente rifiuti di sottoporsi a visita medica o **decida di sottoporsi a una visita medica di propria iniziativa, qualora tale visita non abbia luogo entro tempi adeguati**, non osta a che l'autorità accertante adotti una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

Articolo 24

[...]Accertamento dell'età del [...] minore

1. **In caso di dubbio sull'età del richiedente, le autorità competenti accertano se il richiedente è un minore, sulla base di dichiarazioni del richiedente o di altre indicazioni pertinenti, anche non di carattere medico.**

Sono [...] effettuate visite mediche per accertare l'età [...] **come extrema ratio** laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente, **dei genitori, dell'adulto responsabile, del rappresentante o della persona di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a)**, o altre indicazioni pertinenti, **permangono [...]** dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente **un minore [...]**.

Se [...] **l'esito dell'accertamento dell'età di cui al presente paragrafo non è sufficientemente** risolutivo, **le autorità competenti [...]** considerano il richiedente un minore.

2. [...]
3. [...] **La visita medica è l'esame meno invasivo possibile e si svolge in modo che rispetti la [...]** dignità della persona. **Tale esame è [...]** effettuato da professionisti [...] del settore medico, al fine di ottenere un esito il più possibile attendibile.

4. Ove siano previste visite mediche per accertare l'età [...] **di un richiedente**, l'autorità **competente** [...] provvede a che **il richiedente e il genitore, l'adulto responsabile, il rappresentante o la persona di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a)** siano informati [...] prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che **comprendono** o che ragionevolmente si suppone a **loro** comprensibile, della possibilità che la sua età sia [...] **accertata** attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la **loro** possibilità [...] di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.
- 4 bis. Una visita medica per accertare l'età del richiedente è effettuata solo se acconsentono, dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 4, il genitore[...], l'adulto responsabile, il rappresentante o la persona di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e, se previsto dal diritto nazionale, il richiedente.**
5. Il rifiuto della visita medica, **da effettuarsi per accertare l'età del richiedente**, da parte [...] **del richiedente, del genitore, dell'adulto responsabile, del rappresentante o della persona di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a)** [...] non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale. **Tale rifiuto può essere considerato una presunzione soltanto relativa del fatto che il richiedente non sia un minore.**
6. [...] **Le autorità competenti possono tenere conto dell'accertamento dell'età [...] effettuato dalle autorità competenti di un altro Stato membro alla luce di una visita medica effettuata a norma del presente articolo e basata su metodi riconosciuti dal proprio diritto nazionale. Le autorità competenti possono anche tenere conto del fatto che un richiedente abbia precedentemente dichiarato di essere adulto in un altro Stato membro e sia pertanto stato registrato come tale in detto Stato membro.**

CAPO III

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

SEZIONE I

ACCESSO ALLA PROCEDURA

Articolo 25

Domanda di protezione internazionale

1. **La domanda di protezione internazionale si considera fatta** quando il cittadino di paese terzo o l'apolide, **compreso un minore non accompagnato**, manifesta **di persona la necessità di ricevere** [...] protezione internazionale **da parte di uno Stato membro all'**[...]autorità **competente** [...] di cui all'articolo 5, paragrafo 3 **bis bis**.

[...]

- 1 bis.** Le autorità responsabili delle strutture di accoglienza a norma della direttiva XXX/XXX/UE [(direttiva sulle condizioni di accoglienza)] sono informate, ove necessario, della domanda. [Gli Stati membri possono scegliere di applicare tale disposizione ai cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti previsti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] soltanto ad accertamenti conclusi.]

2. [...]

Articolo 26

Compiti delle autorità competenti al ricevimento della domanda

1. [...]
 - a) [...]
 - b) [...]
 - c) [...]
 - d) [...]
2. [...]

Articolo 27

Registrazione della domanda di protezione internazionale

1. L'autorità competente a [...] registrare le domande **o gli esperti che l'assistono in tale compito** registrano la domanda prontamente, e comunque entro [...] sette giorni [...] dalla data in cui è manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale. [...] **A tal fine essi registrano almeno** le seguenti informazioni **[che possono provenire dal modulo relativo all'accertamento di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento sugli accertamenti)]**:
 - a) [nome, data e luogo di nascita, [...] sesso, cittadinanza o apolidia, familiari come definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione) e, nel caso di minori, fratelli e sorelle o parenti come definiti all'articolo 2, lettera h), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione) presenti in uno Stato membro, se del caso, [...] e altri dati personali del richiedente pertinenti per la procedura di protezione internazionale e di determinazione dello Stato membro competente;]

b) tipo, [...] numero e **periodo di validità di qualsiasi documento d'identità o di viaggio del richiedente, se disponibili, e paese che ha rilasciato tale documento, nonché altri documenti del richiedente che l'autorità competente ritiene pertinenti per la sua identificazione e per la procedura di protezione internazionale e di determinazione dello Stato membro competente;**

b bis) data della domanda, luogo in cui è stata fatta e autorità cui è stata rivolta;

b ter) sede del richiedente o luogo di residenza o indirizzo del richiedente e, se disponibili, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica a cui può essere rintracciato.

[1 bis. Le autorità competenti rilevano i dati biometrici di cui al regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Eurodac) al ricevimento o alla registrazione della domanda di protezione internazionale, a seconda dei casi, e li trasmettono ai sensi di tale regolamento.]

[...]

1 ter. Se la domanda è rivolta a un'autorità incaricata di ricevere le domande di protezione internazionale che non è competente per la registrazione delle domande, tale autorità informa, se necessario, tempestivamente e al più tardi entro [...] tre giorni lavorativi dalla data in cui la domanda è stata fatta, l'autorità competente per la registrazione delle domande e la domanda è registrata dall'autorità competente quanto prima e comunque entro [...] sette giorni dal ricevimento delle informazioni da parte dell'autorità competente per la registrazione delle domande.

2. [...]
3. Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi **faccia domanda nell'arco dello stesso periodo di tempo rendendo [...]** difficile all'atto pratico registrare la domanda entro i termini previsti ai paragrafi 1 e 1 ter, la domanda è registrata al più tardi entro ventuno [...] giorni [...].
4. [...] [Gli Stati membri possono disciplinare le deroghe al paragrafo 1, lettere a), b) e b ter), e al paragrafo 1 bis in caso di domande reiterate, purché le informazioni di cui a tali paragrafi siano già a disposizione dell'autorità competente.]
5. [I paragrafi da 1 a 4 si applicano ai cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti previsti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] soltanto ad accertamenti conclusi.]
6. [...]

Articolo 28

Presentazione della domanda di protezione internazionale

1. Il richiedente formalizza la presentazione della domanda **presso l'autorità competente dello Stato membro in cui è fatta domanda quanto prima ed entro [...]**ventuno [...] giorni**[...]** a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva **ai sensi del presente articolo. In via eccezionale, nei casi di cui all'articolo 32, la presentazione della domanda è formalizzata entro ventuno giorni dalla designazione del rappresentante. Se la domanda non è presentata presso l'autorità accertante, l'autorità competente informa tempestivamente l'autorità accertante che una domanda è stata presentata.**

[1 bis. In seguito a un trasferimento a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, il richiedente formalizza la presentazione della domanda presso le autorità competenti dello Stato membro competente quanto prima ed entro ventuno giorni dalla data in cui il richiedente si identifica presso le competenti autorità dello Stato membro competente.]

1 ter. La presentazione della domanda è formalizzata di persona a un'ora o a una data e a un luogo designati che sono comunicati al richiedente dalle autorità competenti.

Gli Stati membri possono prevedere nel diritto nazionale che la presentazione di una domanda si consideri formalizzata di persona quando l'autorità competente verifica che il richiedente sia fisicamente presente nel territorio dello Stato membro al momento della registrazione o della formalizzazione della presentazione della domanda.

In alternativa, gli Stati membri possono prevedere nel diritto nazionale la possibilità per il richiedente di formalizzare la presentazione della domanda mediante un modulo, anche nel caso in cui non possa comparire personalmente a causa di gravi circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo, quali la reclusione o il ricovero ospedaliero di lunga durata. La domanda si considera presentata purché il richiedente presenti il modulo entro il termine di cui al paragrafo 1 e l'autorità competente concluda che sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo. In tal caso, il termine per l'esame della domanda decorre dalla data in cui l'autorità competente riceve il modulo.

2. [...]

3. **Ai fini del paragrafo 1 ter, primo comma, qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o di apolidi chieda [...] protezione internazionale nell'arco dello stesso periodo di tempo [...], rendendo difficile all'atto pratico [...] fissare al richiedente un appuntamento [entro detto termine] [...], al richiedente sarà fissato un appuntamento per la presentazione della domanda [...] in una data che sia entro due mesi [...] dalla data in cui la domanda è stata registrata.**

4. All'atto della presentazione della domanda il richiedente è tenuto ad addurre **quanto prima** tutti gli elementi e **i documenti a sua disposizione** di cui all'articolo 4, paragrafo 2 [...], del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) necessari per motivarla. Una volta presentata la domanda, **in particolare durante il colloquio personale**, il richiedente **ha la possibilità di [...]** trasmettere ulteriori elementi pertinenti al relativo esame **entro il termine stabilito dallo Stato membro o, se tale termine non è stabilito**, fino all'adozione di una decisione [...] nel quadro della procedura amministrativa.

[...]

5. [...]

6. [...]

[6 bis bis. Il richiedente non ha la possibilità di formalizzare la presentazione della domanda, se rifiuta di adempiere l'obbligo di fornire dati biometrici a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Eurodac), purché siano state esaurite le misure amministrative di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Eurodac). Si applica la procedura di cui all'articolo 39.]

6 bis. Gli Stati membri possono organizzare l'accesso alla procedura in modo tale che la domanda sia fatta, registrata o presentata contemporaneamente. [...]

Articolo 29

Documenti da rimettere al richiedente

1. Le autorità **competenti** dello Stato membro in cui il richiedente chiede protezione internazionale gli rimettono, alla registrazione della domanda, un documento [...] **indicante che ha fatto domanda e che la domanda è stata registrata, che è valido fino al rilascio del documento di cui al paragrafo 2 [...].**

1 bis. Il documento di cui al paragrafo 1 non deve essere fornito qualora sia già possibile rilasciare il documento di cui al paragrafo 2.

1 ter. Il documento di cui al paragrafo 1 è ritirato all'atto del rilascio del documento di cui al paragrafo 2.

2. Le autorità **competenti** dello Stato membro in cui è presentata la domanda, **a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 1 bis, rilasciano, quanto prima dopo [...]** la formalizzazione, un documento **che comprenda almeno le seguenti informazioni, da aggiornare, se del caso [...]:**

- a) **il nome, la data e il luogo di nascita, il sesso, la cittadinanza o l'apolidia [...]** l'immagine del volto e [...] la firma;
- b) [...] l'autorità emittente, la data e il luogo di rilascio e la durata di validità del documento;
- c) [...] lo status di richiedente;

- d) attestante che il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro, precisando se è libero di muoversi in tutto il territorio o in una data area geografica;
- e) attestante che il documento non è un documento di viaggio [...] e che al richiedente non è consentito recarsi senza autorizzazione [...] **in altri Stati membri.**
- f) [...]

2 bis. Non è necessario rilasciare i documenti di cui al presente articolo quando e finché il richiedente si trova in stato di trattenimento, di reclusione [...]o è soggetto alla procedura di cui agli articoli da 41 a 41 quinquies.

2 ter. Nel caso di minori accompagnati, i documenti di cui al presente articolo rilasciati a uno dei genitori o all'adulto responsabile possono contemplare anche il minore, se del caso.

2 quater. I documenti di cui al presente articolo [...] non devono necessariamente essere prova di identità, ma sono considerati mezzi sufficienti per consentire ai richiedenti di identificarsi presso le autorità nazionali per la durata della procedura di protezione internazionale.

3. [...]

4. Il documento previsto al paragrafo 2 è valido per un periodo **fino a dodici [...]** mesi **[o fino al trasferimento del richiedente in un altro Stato membro conformemente al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]].** Se il documento è rilasciato dallo Stato membro competente, la validità [...] è rinnovata [...] in modo da [...] **coprire** il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel suo territorio[...]. Il periodo di validità [...] **del documento non conferisce il diritto di rimanere [...]** conformemente al presente regolamento.

5. [...]

Accesso alla procedura nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera

1. [...]
 - a) [...]
 - b) [...]
 - c) [...]
3. **Se un richiedente fa domanda nei centri di trattenimento, in carcere o ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, [...]** le autorità competenti provvedono a mettere a disposizione servizi di interpretazione [...] **nella misura necessaria** per agevolare l'accesso alla procedura di protezione internazionale.

4. Le organizzazioni e le persone **ammesse ai sensi del diritto nazionale a**[...] prestare[...] consulenza e assistenza hanno [...] accesso ai **richiedenti** [...] di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito. **Tale accesso può essere subordinato ad accordo preventivo con le autorità competenti.**

Inoltre, gli Stati membri possono limitare l'accesso [...] a norma del diritto nazionale, **laddove necessario** per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del valico, **comprese le zone di transito,** o del centro di trattenimento, purché l'accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.

Articolo 30 bis

Domande a nome di un adulto che necessita di assistenza per esercitare la capacità di agire

- 1. Nel caso di un adulto che necessita di assistenza per esercitare la capacità di agire conformemente al diritto nazionale ("adulto dipendente"), un adulto responsabile per lui secondo la legge o la prassi dello Stato membro interessato ("adulto responsabile") può fare domanda e formalizzarne la presentazione a nome dell'adulto dipendente.**
- 2. L'adulto dipendente è presente all'atto della formalizzazione della presentazione della domanda, [...] salvo se sussistono giustificati motivi per cui non può essere presente o, laddove tale possibilità sia prevista dal diritto nazionale, se la presentazione della domanda è formalizzata mediante un modulo.**

[...]

Articolo 31

Domanda a nome di un minore [...] accompagnato

[...]

- 1. [...] Il minore accompagnato ha il diritto di formalizzare la presentazione della domanda per proprio conto, se ha la capacità di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se il minore accompagnato non ha la capacità di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, un genitore o un altro adulto responsabile del minore, secondo la legge o la prassi dello Stato membro interessato, ne formalizzano la presentazione a suo nome.**

2. [...] Nel caso di un minore accompagnato, che non ha la capacità di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato e che si trova al momento della domanda di protezione internazionale o della formalizzazione della stessa da parte del genitore nel territorio dello stesso Stato membro in relazione alla domanda di protezione internazionale, in particolare se tale minore non dispone di altri mezzi legali per restare, la domanda e la formalizzazione della presentazione della domanda per suo conto da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile sono considerate domanda di protezione internazionale e formalizzazione della stessa a nome del minore. Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente paragrafo anche nel caso di un minore accompagnato nato o presente durante la procedura amministrativa.
3. [...] Se il genitore o l'adulto responsabile del minore accompagnato formalizzano la presentazione della domanda a nome del minore, il minore è presente all'atto della formalizzazione, salvo se sussistono giustificati motivi per cui non può essere presente o, laddove tale possibilità sia prevista dal diritto nazionale, se la presentazione della domanda a nome del minore è formalizzata mediante un modulo.
4. [...]
5. [...]
6. [...]
7. [...]
8. [...]
9. [...]
10. [...]

Domanda del minore non accompagnato

1. Il minore non accompagnato che ha la capacità di agire [...] ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato **ha il diritto di formalizzare la presentazione della domanda [...]** per proprio conto [...]. **Se il minore non accompagnato non ha la capacità di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, [...] un rappresentante [...] o una persona [...] di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), formalizzano la presentazione della domanda** a suo nome.

[...]

2. Per il minore non accompagnato [...] **che non ha la capacità di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato**, la domanda [...] è presentata entro il termine di cui all'articolo 28, paragrafo 1, tenendo conto dell'interesse superiore del minore [...].

[...]

- 2 bis. **Se il rappresentante di un minore non accompagnato o una [...] persona di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), formalizzano la presentazione della domanda a nome del minore, il minore è presente all'atto della formalizzazione, salvo se sussistono giustificati motivi per cui non può essere presente o, laddove tale possibilità sia prevista dal diritto nazionale, se la presentazione della domanda è formalizzata mediante un modulo.**

3. [...] [...]

SEZIONE II

PROCEDURA D'ESAME

Articolo 33

Esame della domanda

1. **L'autorità accertante** esamina[...] le domande di protezione internazionale e decide in merito conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II.
2. [...]L'autorità accertante esamina individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. L'esame [...] **di una domanda da parte dell'autorità accertante** tiene conto degli elementi seguenti:
 - a) dichiarazioni e documentazione pertinenti presentate dal richiedente [...] **in conformità dell'[articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche)]**;
 - b) [...] informazioni d'interesse, [...] **precise** e aggiornate sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente alla data della decisione sulla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti e le relative modalità di applicazione, [...] raccolte [...] **da fonti nazionali, internazionali e dell'Unione pertinenti e disponibili e, ove disponibile, l'analisi comune sulla situazione in [...] paesi di origine [...] specifici e le note di orientamento** di cui all'articolo 11[...] del regolamento (UE) **2021/2303** [...] (regolamento Agenzia UE per l'asilo) [...];

- c bis) nell'applicazione dei concetti di paese di primo asilo o di paese terzo sicuro, informazioni d'interesse, precise e aggiornate sulla situazione regnante nel paese terzo considerato paese di primo asilo o paese terzo sicuro alla data della decisione sulla domanda;**
- d) situazione individuale e circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione sociale, il **sesso [...]**, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
- e) eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese di origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese, **di cui all'[articolo 5 del regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)]**;
- f) eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino;
- f bis) eventualità che si applichi l'alternativa di protezione interna di cui [all'articolo 8 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche)].**

3. Il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito ha una conoscenza sufficiente dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati **e ha ricevuto un'adeguata formazione al riguardo. Tale formazione può essere fornita con l'assistenza dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo o sulla base della formazione elaborata da tale Agenzia, a seconda dei casi.** Ha la possibilità di consultare esperti, **se disponibili e nella misura [...]** necessaria[...], su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. [...] **Può sottoporre richieste all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2303 [...]** (regolamento Agenzia UE per l'asilo).
4. [...]L'autorità accertante **valuta e sceglie o indica quali documenti o parti di documenti presentati dal richiedente devono essere tradotti; ai fini di tale valutazione può essere utilizzata la traduzione orale fornita da un interprete. La traduzione di tali documenti o di parti di essi è assicurata dalle autorità competenti o nell'ambito dell'assistenza e della rappresentanza legali gratuite, laddove siano fornite[...]; può essere utilizzata anche la traduzione orale fornita da un interprete. In alternativa, la traduzione di tali documenti d'interesse o parti di essi può essere fornita da altri soggetti e pagata con fondi pubblici a norma del diritto nazionale.**

Il richiedente può provvedere, a proprie spese, alla traduzione di altri documenti. In caso di domande reiterate, il richiedente può [...] essere incaricato della traduzione dei documenti.

5. L'esame di una domanda di protezione internazionale può ricevere priorità [...] **da parte dell'autorità accertante**, in particolare laddove:
- a) la domanda sia verosimilmente fondata;
 - b) il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'[articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza)] o necessiti di garanzie procedurali particolari, specialmente se si tratta di minore non accompagnato;
 - c) **sussistano fondati motivi per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro;**
 - d) **si tratti di una domanda reiterata;**
 - e) **il richiedente sia stato oggetto di una decisione a norma dell'[articolo 19, paragrafo 2, lettera e)] [rifusione della direttiva accoglienza] e/o sia stato coinvolto in attività contro l'ordine pubblico o abbia assunto un comportamento criminale.**

Articolo 34

Durata della procedura d'esame

1. L'esame atto a stabilire **se una domanda è inammissibile [...]** a norma dell'articolo 36, **paragrafo 1 [...] bis, lettere a), b) e f), e paragrafo 1 bis bis, lettere a) e [c)], è concluso quanto prima ed entro due [...]** mesi a contare dalla presentazione della domanda.

Nel caso di cui all'articolo 36 [...], paragrafo 1 bis, lettera g), l'autorità accertante conclude l'esame entro [...] dieci [...] giorni lavorativi.

[...]

La domanda non è considerata ammissibile unicamente sulla base del fatto che non è stata adottata alcuna decisione sull'inammissibilità entro i termini di cui al presente paragrafo e al paragrafo 1 ter.

1 bis. L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata quanto prima ed entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

1 ter. L'autorità accertante può prorogare i termini di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 1 bis di un periodo non superiore a [...] due mesi, se:

- a) un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede protezione internazionale nell'arco dello stesso periodo di tempo, rendendo difficile all'atto pratico concludere la procedura di ammissibilità o la procedura d'esame accelerata entro i termini stabiliti;
- b) il caso comporta questioni complesse in fatto o in diritto;
- c) il ritardo può essere imputato solo al richiedente.

2. L'autorità accertante provvede a che[...] l'esame nel merito, **non oggetto di una procedura d'esame accelerata**, sia espletato quanto prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda [...].
3. **Fatto salvo il paragrafo 5 bis**, l'autorità accertante può prorogare detto termine [...] di un periodo non superiore a [...] **nove** mesi, se:
- a) un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi [...] chiede protezione internazionale **nell'arco dello stesso periodo di tempo [...]**, rendendo difficile all'atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi;
 - b) il caso comporta questioni complesse in fatto o in diritto;
 - c) **il ritardo può essere imputato solo al richiedente.**
4. [Qualora la domanda sia oggetto della procedura stabilita nel regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento [...] **sulla gestione dell'asilo e della migrazione**) e il richiedente si trovi già **nello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione)**, i termini previsti ai paragrafi 1 bis e 2 e, se del caso, **al paragrafo 1** decorrono dal momento **in cui è determinato lo Stato membro competente**. Se il richiedente non si trova nello Stato membro competente, il termine decorre dalla data di formalizzazione della presentazione della domanda a norma dell'articolo 28, paragrafo 1 bis.] [...]

[...]

5. **Fatto salvo il paragrafo 5 bis**, l'autorità accertante può rimandare la conclusione della procedura d'esame se non è ragionevole attendersi che decida entro i termini previsti ai paragrafi **1 bis e 2** [...] a causa di una situazione d'incertezza nel paese di origine che si presume temporanea. In tali casi l'autorità accertante:

a) riesamina la situazione del paese di origine almeno ogni [...] sei mesi;

a bis) se del caso, tiene conto dei riesami della situazione in tale paese di origine effettuati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo;

b) comunica al richiedente, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio.

Lo Stato membro informa entro un termine ragionevole la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo del rinvio delle procedure [...].

5 bis. [...] Se la procedura d'esame è rinviata a norma del paragrafo 5, l'autorità accertante conclude la procedura d'esame entro [...] 21 mesi dalla presentazione della domanda.

6. [...] **Gli Stati membri stabiliscono i termini per la conclusione della procedura d'esame nel caso in cui il giudice annulli la decisione dell'autorità accertante e rinvii la causa. Tali termini sono più brevi di quelli previsti dal presente articolo.**

SEZIONE III

DECISIONI SULLE DOMANDE

Articolo 35

Decisioni [...] sulle domande

1. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente **a norma del diritto nazionale** senza indebito ritardo [...]. **Gli Stati membri possono prevedere che, qualora il richiedente sia rappresentato da un rappresentante o da un avvocato, l'autorità [...] competente comunichi la decisione al rappresentante o all'avvocato anziché al richiedente.**
 2. Se la domanda è respinta per inammissibilità, infondatezza **o manifesta infondatezza** ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, per ritiro [...] **implicito o per il caso di cui all'articolo 38, paragrafo 1 ter**, la decisione **o l'atto per i casi di cui all'articolo 38** ne indicano i motivi in fatto e in diritto.
- 2 bis. Il richiedente è informato dell'esito della decisione e [...] dei mezzi d'impugnazione della decisione [...] di rigetto della domanda per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza, ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, o per ritiro implicito, e ciò può far parte della decisione su una domanda di protezione internazionale. [...] Tali informazioni sono fornite in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile quando non è assistito da un avvocato [...]. Se il richiedente è assistito da un avvocato, le informazioni possono essere fornite al solo avvocato senza essere tradotte in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.**

3. In caso [...] di un minore **accompagnato** o di un adulto dipendente [...] e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi **della domanda dell'adulto responsabile**, l'autorità accertante può, **a seguito di una valutazione individuale per ciascun richiedente**, adottare un'unica decisione che contempri tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere o età. In tali casi [...] è emessa una decisione separata ed è comunicata a norma del paragrafo 1.

Articolo 35 bis

Rigetto della domanda ed emanazione della decisione di rimpatrio

Quando la domanda, ai fini sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria, è respinta per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza o per ritiro implicito o esplicito, lo Stato membro emana una decisione di rimpatrio laddove previsto dalla direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], a meno che una decisione di rimpatrio o un'altra decisione che imponga l'obbligo di rimpatrio sia già stata emessa prima che sia stata chiesta protezione internazionale. La decisione di rimpatrio è emanata nell'ambito della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o come atto distinto. Se in forma di atto distinto, la decisione di rimpatrio è emanata e notificata contestualmente alla decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o successivamente senza indebito ritardo.

Decisione sull'inammissibilità della domanda

1. [...]

1 bis. L'autorità accertante **può essere autorizzata a norma del diritto nazionale** a [...] respingere la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti:

- a) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese di primo asilo a norma dell'articolo 44, salvo se è [...] paese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;
- b) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell'articolo 45, salvo se è [...] paese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;
- c) [...]
- d) [...]
- f) **un giudice penale internazionale ha disposto la ricollocazione sicura del richiedente in uno Stato membro o in un paese terzo, o intraprende inequivocabilmente azioni in tal senso, a meno che non siano emerse nuove circostanze pertinenti di cui il giudice non abbia tenuto conto o non vi sia stata alcuna possibilità giuridica di addurre dinanzi a tale giudice penale internazionale circostanze pertinenti alle norme sui diritti umani riconosciute a livello internazionale;**

- g) **il richiedente, per cui è stata emessa una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo [...] 8 della direttiva 2008/115/CE, fa domanda solo dopo sette giorni lavorativi dalla data in cui il richiedente riceve la decisione di rimpatrio e a condizione che sia stato informato delle conseguenze della mancata richiesta di protezione entro tale termine e che dalla scadenza di tale periodo non siano emersi nuovi elementi rilevanti.**

1 bis bis. L'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti:

- a) **si tratta di una domanda reiterata in cui non sono emersi o non sono stati presentati dal richiedente nuovi elementi rilevanti di cui all'articolo 42, paragrafi 2 e 3 bis, in relazione all'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)] o in relazione al motivo di inammissibilità addotto in precedenza;**

[...]

- b) **uno Stato membro diverso dallo Stato membro che esamina la domanda ha concesso al richiedente la protezione internazionale.**

2. [...]

3. [...]

4. [...]

5. [...]

Decisione sul merito della domanda

-1. La domanda non è esaminata nel merito se:

- [a) un altro Stato membro è competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione)];**
- b) la domanda è respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 36; o**
- c) la domanda è ritirata esplicitamente o implicitamente; ciò non pregiudica l'articolo 38, paragrafo 2, e l'articolo 39, paragrafo 5 ter.**

1. Nell'esaminare la domanda nel merito l'autorità accertante **stabilisce** [...] se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, stabilisce se il richiedente sia ammissibile alla protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)].
2. L'autorità accertante respinge la domanda per infondatezza se ha stabilito che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)].
3. L'autorità accertante [...] **può essere autorizzata a norma del diritto nazionale a dichiarare** manifestamente infondata la domanda infondata **se, al momento della conclusione dell'esame, si applica una delle circostanze** [...] di cui all'articolo 40, paragrafi 1 e 5 [...].

Ritiro esplicito della domanda

1. Il richiedente può, di propria iniziativa, ritirare la domanda [...]. **La domanda è ritirata per iscritto dal richiedente in persona o per mezzo del suo avvocato a norma al diritto nazionale. [...]**
- 1 bis. Le autorità competenti appurano che il richiedente sia stato informato, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), delle conseguenze di tale ritiro in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.**
- 1 ter. Le autorità competenti adottano una decisione o un atto [...] [...] che dichiara la domanda esplicitamente ritirata, che è definitivo e non è oggetto di impugnazione ai sensi del capo V del presente regolamento.**
2. Se al momento del ritiro esplicito l'autorità accertante ha già appurato che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)], [...] essa può decidere se respingerla [...] per infondatezza o per manifesta infondatezza.

Ritiro implicito della domanda

1. L'autorità [...] competente adotta una decisione o un atto che respinge o dichiara la domanda [...] implicitamente ritirata

quando:

a) [...];

b) [...];

c bis) il richiedente rifiuta di collaborare e non comunica il proprio nome, la data di nascita, la cittadinanza, i dati biometrici o non adempie uno degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a bis);

c) [...] la domanda, senza giusto motivo, non è presentata ai sensi dell'articolo [...] 28 [...];

[...]

c ter) il richiedente rifiuta di comunicare il proprio indirizzo, a meno che l'alloggio sia fornito dalle autorità competenti;

[...]

[...]

d) il richiedente, **senza giusto motivo**, non [...] **ha partecipato** al colloquio personale allorché vi era tenuto a norma dell'articolo [...] 12 o, **senza giusto motivo, ha rifiutato di rispondere alle domande durante il colloquio in modo da rendere l'esito del colloquio non sufficiente a decidere sul merito della domanda;**

- e) [...]
- f) [...]
- h) il richiedente non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, ad esempio recandosi in una destinazione ignota o lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente [...];**
- i) [il richiedente ha formalizzato la presentazione della domanda in uno Stato membro diverso da quello previsto all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione) [...] e non rimane in tale Stato in attesa della determinazione dello Stato membro competente o dell'attuazione della procedura di trasferimento, se del caso].**

2. [...] [...] **L'autorità competente può sospendere la procedura per dare al richiedente la possibilità di giustificare o rettificare la domanda prima di respingerla o dichiararla implicitamente ritirata.**

3. [...]

4. [...]

5. [...]

5 bis. [...]

5 ter. [...]La domanda può essere respinta per infondatezza o manifesta infondatezza, se al momento del ritiro implicito l'autorità accertante ha già appurato che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

SEZIONE IV

PROCEDURE PARTICOLARI

Articolo 40

Procedura d'esame accelerata

1. **Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 3**, l'autorità accertante accelera l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando:
 - a) nel [...] **formalizzare la presentazione della** domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza ai fini della possibilità di attribuirgli la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)];
 - b) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti [...] **o** contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili **ovvero dichiarazioni** che contraddicono informazioni [...] **pertinenti e disponibili** sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)];
 - c) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti **o documenti, in particolare relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza, o ha distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio per evitare l'accertamento della sua identità o cittadinanza, ovvero quando le circostanze inducano chiaramente a ritenere che sia così [...]**;

- d) il richiedente fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione [...] **in merito al suo** allontanamento dal territorio dello Stato membro;
- e) un paese terzo può essere considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento;
- f) [...] **sussistono fondati motivi per considerare che** il richiedente sia [...] un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri **o che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;**
- g) [...]
- h) si tratta di una domanda reiterata **che non è inammissibile [...];**
- h bis) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio di uno Stato membro [...] o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità competenti o non ha fatto domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso;**
- h ter) il richiedente è entrato legalmente nel territorio di uno Stato membro e, senza un valido motivo, non ha fatto domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle motivazioni della sua domanda; ciò non pregiudica la necessità di protezione internazionale che sorga fuori dal paese d'origine ("sur place");**

i) **il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %;**

2. [...] [...]

[...]

[...]

3. [...]

4. L'autorità accertante può continuare l'esame nel merito a norma degli articoli 34, **paragrafo 2**, e 37 qualora ritenga che la domanda comporti questioni in fatto o in diritto complesse da esaminare con procedura accelerata. [...]

5. La procedura d'esame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se:

a) il richiedente proviene da un paese terzo **che può essere** considerato paese di origine sicuro [...] **ai sensi del presente regolamento;**

b) [...] sussistono fondati motivi per considerare che il richiedente sia [...] un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o che il richiedente sia [...] stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;

b bis) si tratta di una domanda reiterata che non è inammissibile;

b bis bis) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti, in particolare relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza, o ha distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio per evitare l'accertamento della sua identità o cittadinanza, ovvero quando le circostanze inducano chiaramente a ritenere che sia così [...]; o

c) **il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %;**

d) [...]

Si applica la lettera b bis bis) soltanto se sussistono gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi [...] dopo che abbia avuto la possibilità effettiva di giustificare in modo circostanziato [...].

Articolo 41

Condizioni applicabili alla procedura di asilo alla frontiera

[...]

- 1. In esito all'accertamento effettuato a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 o se si applica una delle circostanze di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere dalla a) alla h) e lettera i), e paragrafo 5, lettera b), e a condizione che il richiedente non sia ancora stato autorizzato ad entrare nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro può, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, esaminare con procedura di frontiera la domanda presentata dal cittadino di paese terzo o dall'apolide che non soddisfa le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri previste all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399. La procedura di frontiera può prendere avvio:
 - a) dalla domanda presentata a un valico della frontiera esterna o in una zona di transito;**
 - b) dal fermo collegato all'attraversamento non autorizzato della frontiera esterna;**
 - c) dallo sbarco nel territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;**
 - d) da un trasferimento a norma dell'articolo [57, paragrafo 9] del regolamento (UE) XXX/XXX [...] regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].****

2. **Fatti salvi [...]l'articolo 41 quater, paragrafo 2, e l'articolo 41 sexies, paragrafo 2, il richiedente cui è applicata la procedura di frontiera non è autorizzato ad entrare nel territorio di uno Stato membro. Gli Stati membri adottano ogni misura idonea, a norma della direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva accoglienza], a impedire l'ingresso non autorizzato nel loro territorio.**
3. **In deroga [...]all'ultima frase del primo comma dell'articolo 41 quater, paragrafo 2, il richiedente non è autorizzato ad entrare nel territorio dello Stato membro quando:**
- a) **il suo diritto di rimanere a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettere a) o b bis), è stato revocato;**
 - b) **non ha diritto di rimanere a norma dell'articolo 54 e non ha chiesto entro il termine applicabile l'autorizzazione a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione;**
 - c) **non ha diritto di rimanere a norma dell'articolo 54 e il giudice ha stabilito che non è autorizzato a rimanere nelle more dell'esito della procedura d'impugnazione.**

In dette situazioni si applica l'articolo 41 octies quando il richiedente è oggetto di decisione di rimpatrio emanata a norma della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva rimpatri] o di provvedimento di respingimento a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.

Articolo 41 bis

Decisioni nel quadro della procedura di asilo alla frontiera

Quando è applicata la procedura di frontiera possono essere assunte decisioni:

- a) **sull'inammissibilità della domanda a norma dell'articolo 36;**
- b) **sul merito della domanda [...] se si applica una delle circostanze di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere dalla a) alla h) e lettera i), e paragrafo 5, lettera b).**

Nell'applicare la procedura di frontiera lo Stato membro può dare la priorità all'esame delle domande di determinati cittadini di paesi terzi o, se apolidi, aventi una precedente dimora abituale in un paese terzo per i quali sussiste un'elevata probabilità di rimpatrio da tale Stato membro al paese di origine o, se apolidi, con una precedente dimora abituale, a un paese terzo sicuro o un paese di primo asilo ai sensi del presente regolamento.

Articolo 41 ter

Applicazione obbligatoria della procedura di asilo alla frontiera

- [...] 1. Lo Stato membro esamina la domanda con procedura di frontiera nei casi previsti [...] all'articolo 41, paragrafo 1, quando si applica una delle circostanze di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), f) o i).**
- 1 bis. Si esaminano con procedura di frontiera le domande di tutti i familiari, qualora si applichino le condizioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera f).**

1 ter. Ai fini del paragrafo 1 bis e del mantenimento dell'unità del nucleo familiare, per "familiari del richiedente" si intendono, se la famiglia esisteva già prima dell'ingresso del richiedente nel territorio degli Stati membri, i seguenti familiari del richiedente presenti nel territorio dello stesso Stato membro in relazione alla domanda di protezione internazionale:

- i) il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,**
- ii) i figli minori delle coppie di cui al punto i) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,**
- iii) se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto,**
- iv) se il richiedente è minore e non coniugato, i fratelli e le sorelle del richiedente, purché non coniugati e minori.**

Ai fini dei punti ii), iii) e iv), sulla base di una valutazione caso per caso, un minore è considerato non coniugato se il suo matrimonio non può essere contratto conformemente alla legge nazionale pertinente nello Stato membro interessato, in particolare per quanto attiene all'età legale per contrarre matrimonio.

2. [...]
3. [...]
4. [...]

Articolo 41 ter bis

Capacità adeguata a livello dell'Unione

La capacità adeguata a livello dell'Unione di espletare le procedure di frontiera è considerata di [...] 30 000.

Articolo 41 ter ter

Capacità adeguata di uno Stato membro

1. La Commissione stabilisce con atto di esecuzione un numero che si ritiene corrisponda alla capacità adeguata di ciascuno Stato membro di espletare le procedure di frontiera.

Fatto salvo il paragrafo 2, fissa inoltre il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno. Tale numero massimo è pari a [...] quattro volte il numero ottenuto utilizzando la formula di cui all'articolo 41 ter ter, paragrafo 2.

2. Qualora uno Stato membro abbia esaminato il numero massimo di domande di cui al paragrafo 1, tale Stato membro continua comunque ad esaminare con procedura di frontiera le domande di cittadini di paesi terzi cui si applicano le circostanze di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 5), lettera b).

3. **Il numero di cui al primo comma del paragrafo 1 è calcolato moltiplicando il numero di cui all'articolo 41 ter bis per la somma degli attraversamenti irregolari della frontiera esterna, degli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e dei respingimenti alle frontiere esterne nello Stato membro interessato nell'arco dei tre anni precedenti e dividendo il risultato ottenuto per la somma degli attraversamenti irregolari della frontiera esterna, degli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e dei respingimenti alle frontiere esterne nell'Unione nel suo insieme nell'arco dello stesso periodo stando agli ultimi dati Frontex ed Eurostat disponibili.**
4. **L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è adottato dalla Commissione per la prima volta entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente il 15 ottobre ogni tre anni. In seguito all'adozione dell'atto di esecuzione da parte della Commissione, ciascuno Stato membro si assicura di disporre della capacità adeguata stabilita nell'atto in vigore.**

Articolo 41 ter quater

Misura applicabile nel caso in cui la capacità adeguata di uno Stato membro è raggiunta

1. **Quando il numero di richiedenti soggetti alla procedura di frontiera in uno Stato membro è pari o superiore al numero stabilito per tale Stato membro nell'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 41 ter ter, paragrafo 1, primo comma[...], tale [...] Stato membro può darne notifica alla Commissione.**

2. Se uno Stato membro ne dà notifica alla Commissione a norma del paragrafo 1, in deroga all'articolo 41 ter, paragrafo 1, tale Stato membro non è tenuto a esaminare nell'ambito di una procedura di frontiera le domande fatte dai richiedenti di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera i) nel momento in cui il numero di richiedenti soggetti alla procedura di frontiera in tale Stato membro sia pari o superiore al numero di cui all'articolo 41 ter ter, paragrafo 1, primo comma.
3. La misura di cui al paragrafo 2 si applica in base ai flussi in entrata e in uscita e lo Stato membro interessato è tenuto a proseguire l'esame con procedura di frontiera delle domande presentate dai richiedenti di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera i), non appena il numero di richiedenti soggetti alla procedura di frontiera in tale Stato membro in un dato momento sia inferiore al numero di cui all'articolo 41 ter ter, paragrafo 1, primo comma.
4. La misura di cui al paragrafo 2 può essere applicata da uno Stato membro per il resto dello stesso anno civile a decorrere dal giorno successivo alla data della notifica a norma del paragrafo 1.

Articolo 41 ter quinquies

Notifica da parte di uno Stato membro nel caso in cui la capacità adeguata è raggiunta

1. La notifica di cui all'articolo 41 ter quater comprende le seguenti informazioni:
 - a) il numero di richiedenti soggetti alla procedura di frontiera nello Stato membro interessato al momento della notifica;
 - b) la misura, di cui all'articolo 41 ter quater, che lo Stato membro interessato intende applicare o continuare ad applicare;

- c) una motivazione circostanziata a sostegno di ciò, che descriva in che modo il ricorso alla misura in questione potrebbe contribuire ad affrontare la situazione e, se del caso, altre misure che lo Stato membro interessato ha adottato o prevede di adottare a livello nazionale per alleviare la situazione, comprese le misure di cui all'articolo 6 bis del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.
2. Gli Stati membri possono dare notifica alla Commissione a norma dell'articolo 41 ter quater nell'ambito della notifica di cui agli articoli 44 quater e 44 quinquies [del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], se del caso.
3. Se uno Stato membro dà notifica alla Commissione a norma dell'articolo 41 ter quater, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri.
4. Lo Stato membro che applica la misura di cui all'articolo 41 ter quater informa la Commissione su base mensile in merito ai seguenti elementi:
- il numero di richiedenti soggetti alla procedura di frontiera in tale Stato membro in quel momento,
 - l'evoluzione dei flussi in entrata e in uscita del numero di persone soggette a procedure di frontiera per ogni settimana di tale mese,
 - il numero di membri del personale incaricati di esaminare le domande nell'ambito della procedura di frontiera,
 - la durata media dell'esame durante la fase amministrativa della procedura, e
 - la durata media dell'esame, da parte di un giudice, di una domanda di autorizzazione a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione.

La Commissione monitora l'applicazione della misura di cui all'articolo 41 ter quater e a tal fine riesamina le informazioni comunicate dagli Stati membri.

Articolo 41 ter sexies

Notifica da parte di uno Stato membro nel caso in cui è raggiunto il numero massimo annuo di domande

Se il numero di domande esaminate nell'ambito della procedura di frontiera in uno Stato membro nel corso di un anno civile è pari o superiore al numero massimo di domande stabilito per tale Stato membro nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 41 ter ter, paragrafo 1, tale Stato membro può informarne la Commissione.

Se lo Stato membro ha informato la Commissione a norma del presente articolo, quest'ultima esamina senza indugio le informazioni fornite dallo Stato membro interessato al fine di verificare che esso abbia esaminato, nella procedura di frontiera dall'inizio dell'anno civile, un numero di domande pari o superiore al numero stabilito per tale Stato membro nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 41 ter ter, paragrafo 1. Una volta completata la verifica, la Commissione autorizza, mediante un atto di esecuzione, lo Stato membro interessato a non esaminare, nella procedura di frontiera, le domande presentate dai richiedenti di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere c) e i). Tale autorizzazione non esonera lo Stato membro dall'obbligo di esaminare, nella procedura di frontiera, le domande presentate dai richiedenti di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera f).

Articolo 41 quater

Termini

1. In deroga all'articolo 28 del presente regolamento, la domanda cui è applicata la procedura di frontiera è presentata entro cinque giorni dalla prima registrazione o, a seguito di un trasferimento a norma dell'articolo [57, paragrafo 9] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], entro cinque giorni dall'arrivo del richiedente nello Stato membro di ricollocazione [...] a seguito di tale trasferimento [...]. Il mancato rispetto del termine di cinque giorni non pregiudica il proseguimento dell'applicazione della procedura di frontiera.

[...] 2. La procedura di frontiera è il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame della domanda. Fatto salvo l'ultimo comma del presente paragrafo, la durata massima della procedura di frontiera è di 12 settimane a decorrere dalla data in cui la domanda è registrata fino a quando il richiedente non ha più diritto di rimanere né è autorizzato a rimanere. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro, salvo nei casi di applicabilità dell'articolo [...] 41 octies.

Gli Stati membri disciplinano la durata della procedura d'esame in deroga all'articolo 34, dell'esame da parte di un giudice della richiesta di rimanere presentata a norma dell'articolo 54, paragrafi 4 e 5, e, se del caso, della procedura di impugnazione, al fine di garantire che tutte le diverse fasi procedurali siano completate entro 12 settimane dalla data di registrazione della domanda.

Il termine di 12 settimane può essere prorogato a 16 settimane se la procedura non può concludersi entro tale termine a causa di atti del richiedente che ritardino o impediscano la conclusione della procedura, o laddove l'autorità accertante o il giudice di primo grado necessitino di tempo supplementare per garantire un esame adeguato e completo o un ricorso effettivo o se lo Stato membro in cui la persona è trasferita a norma dell'articolo [57, paragrafo 9] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] applica la procedura di frontiera.

[...]

Articolo 41 quinquies

Determinazione dello Stato membro competente e ricollocazione

- [...] 1.[...] Se si applicano le condizioni per la procedura di frontiera, lo Stato membro può decidere di espletare, fatti salvi i termini fissati all'articolo 41 quater, paragrafo 2, la procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda prevista dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] presso i luoghi in cui sarà espletata la procedura di frontiera.
- [...] 2. Lo Stato membro in cui il richiedente è trasferito a norma dell'articolo [57, paragrafo 9,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] può applicare, anche nei casi di cui [...] all'articolo 41, paragrafo 1, lettera d), la procedura di frontiera se le condizioni per applicarla sono soddisfatte nello Stato membro dal quale il richiedente è trasferito.

Articolo 41 sexies

Eccezioni alla procedura di asilo alla frontiera

- [...] 1. La procedura di frontiera si applica ai minori non accompagnati solo nei casi previsti all'articolo 40, paragrafo 5, lettera b). In caso di dubbio sull'età del richiedente, le autorità competenti valutano se il richiedente è un minore ai sensi dell'articolo 24.

[...] 2. Lo Stato membro non applica o cessa in qualsiasi fase di applicare la procedura di frontiera quando:

- a) l'autorità accertante reputa non applicabili o non più applicabili i motivi di rigetto della domanda per inammissibilità o i motivi di applicazione della procedura d'esame accelerata;**
- b) non può essere fornito il sostegno necessario ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, compresi i minori, a norma del capo IV della direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva accoglienza] nei luoghi di cui all'articolo 41 septies;**
- c) il richiedente con esigenze procedurali particolari non può ricevere il sostegno necessario nei luoghi previsti [...] all'articolo 41 septies;**
- d) l'autorità accertante ritiene che sussistano motivi medici di imperio per non applicare la procedura di frontiera;**

Nelle situazioni descritte l'autorità competente autorizza il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro.

2 bis. Il trattenimento, compreso il trattenimento di minori, può essere imposto solo alle garanzie e condizioni di trattenimento previste agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva accoglienza].

Articolo 41 septies

Luoghi per l'espletamento della procedura di asilo alla frontiera

[...] 1. Per la durata dell'esame delle domande con procedura di frontiera, gli Stati membri esigono, a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva accoglienza] e fatto salvo l'articolo 8 della stessa, che, come regola generale, i richiedenti [...] soggiornino alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, o in altri luoghi designati sul proprio territorio, tenendo pienamente conto delle circostanze geografiche particolari degli Stati membri. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione, entro [due mesi prima della data di applicazione del presente regolamento], i luoghi in cui sarà espletata la procedura di frontiera, anche ai fini dell'applicazione [...] dell'articolo 41 ter, e provvede affinché tali luoghi abbiano capacità sufficiente a permettere l'esame delle domande contemplate da detto articolo. La Commissione riceve notifica dell'identificazione dei luoghi in cui è applicata la procedura di frontiera entro due mesi dalla data in cui si verifichi qualsiasi loro cambiamento.

[...]

2. L'obbligo di soggiornare in un luogo determinato a norma dei paragrafi 1 e 2 non è considerato un'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno nel territorio di uno Stato membro.
3. Qualora un richiedente soggetto alla procedura di frontiera debba essere trasferito presso l'autorità accertante o presso un giudice di primo grado competente ai fini di tale procedura, o debba essere trasferito per ricevere cure mediche, tale viaggio non costituisce di per sé un ingresso nel territorio di uno Stato membro.

[...]

Procedura di rimpatrio alla frontiera

- 1. Il cittadino di paese terzo o l'apolide la cui domanda è respinta con procedura di cui agli articoli da 41 a 41 septies non è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro.**
 - 2. Gli Stati membri esigono che la persona di cui al paragrafo 1 [...] soggiorni per un periodo non superiore a 12 settimane in un luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito; qualora non sia in grado di accoglierla in uno di tali luoghi, lo Stato membro può ricorrere ad altri luoghi sul proprio territorio. Il termine di 12 settimane decorre dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide, non ha più diritto di rimanere né è autorizzato a rimanere. L'obbligo di soggiornare in un luogo determinato a norma del presente paragrafo non è considerato un'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno nel territorio di uno Stato membro.**
 - 3. Ai fini del presente articolo si applicano l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, gli articoli da 5 a 7, l'articolo 8, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 9, paragrafi da 2 a 4, gli articoli da 10 a 13, l'articolo 15, l'articolo 17, paragrafo 1, l'articolo 18, paragrafi da 2 a 4, e gli articoli da 19 a 21 della direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri].**
- 3 bis. Quando la decisione di rimpatrio non può essere applicata entro il termine massimo indicato nel paragrafo 2, gli Stati membri continuano le procedure di rimpatrio a norma della direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri].**

4. Alla persona di cui al paragrafo 1 può essere concesso un termine per la partenza volontaria, fatta salva la possibilità di adempiere volontariamente l'obbligo in qualsiasi momento. Il termine per la partenza volontaria è concesso solo su richiesta e non supera i 15 giorni senza diritto di ingresso nel territorio dello Stato membro. Ai fini della presente disposizione la persona consegna alle autorità competenti qualsiasi documento di viaggio valido in suo possesso per il tempo necessario a evitare la fuga.
5. Lo Stato membro che, a seguito del rigetto della domanda con procedura di cui agli articoli da 41 a 41 septies, dispone il respingimento a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 e che ha deciso di non applicare in tali casi la direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva rimpatri] a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva, provvede affinché il cittadino di paese terzo o l'apolide oggetto di provvedimento di respingimento goda di un trattamento e di un livello di protezione conformi all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva rimpatri] ed equivalenti a quelli previsti agli articoli 41 octies, paragrafo 2, e 41 nonies, paragrafo 3.

Articolo 41 nonies

Trattenimento

- [...] 1. È possibile continuare a trattenere, al fine di impedirne l'ingresso nel territorio dello Stato membro, prepararne il rimpatrio o effettuare l'allontanamento, la persona di cui [...] all'articolo 41 octies, paragrafo 1, che era in stato di trattenimento nel corso della procedura di cui agli articoli da 41 a 41 septies e che non ha più diritto di rimanere né è autorizzata a rimanere.

- [...] 2. È possibile sottoporre a trattenimento la persona di cui [...] all'articolo 41 octies, paragrafo 1, che non ha più diritto di rimanere né è autorizzata a rimanere e che non era in stato di trattenimento nel corso della procedura di cui agli articoli da 41 a 41 septies, se sussiste un rischio di fuga ai sensi della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva rimpatri], se evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o la procedura di allontanamento ovvero se rappresenta un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. Il trattenimento può essere imposto come misura di ultima istanza solo se risulta necessario sulla base di una valutazione individuale di ciascun caso e se non è possibile applicare efficacemente altre misure meno coercitive.
- [...] 3. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di allontanamento. La durata del trattenimento non supera il termine previsto [...] all'articolo 41 octies, paragrafo 2, ed è compresa nei periodi massimi di trattenimento previsti [...] all'articolo 18, paragrafi 5 e 6, della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva rimpatri], qualora sia disposto un trattenimento consecutivo immediatamente successivo al trattenimento di cui al presente articolo.

Articolo 42

Domande reiterate

- 1. La domanda fatta quando non è ancora stata presa una decisione definitiva su una domanda precedente dello stesso richiedente è considerata un'ulteriore dichiarazione e non una nuova domanda.

Tale ulteriore dichiarazione è esaminata nello Stato membro competente nell'ambito dell'esame in corso nella procedura amministrativa o nell'ambito di un'eventuale procedura di impugnazione in corso, purché il giudice competente possa tenere conto degli elementi a fondamento dell'ulteriore dichiarazione.

1. [...]Qualsiasi domanda fatta **da uno stesso richiedente** in [...] uno Stato membro **dopo che è stata presa una decisione definitiva su una sua precedente domanda** è considerata [...] domanda reiterata **ed è esaminata dallo Stato membro competente.**
2. L'autorità accertante sottopone la domanda reiterata a esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi [...] **che:**
 - a) aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [(regolamento qualifiche)]; o
 - b) attengono a **un motivo di inammissibilità addotto in precedenza, quando la [...]** domanda precedente è stata respinta per inammissibilità.
3. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta [...] **o** un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. **In particolare, [...]** si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi [...] **di cui al paragrafo 2.**

3 bis. Gli elementi presentati dal richiedente sono considerati nuovi solo se il richiedente si è trovato nell'impossibilità, senza alcuna colpa da parte sua, di presentare tali elementi nell'ambito della domanda precedente. Gli elementi che avrebbero potuto essere presentati in precedenza dal richiedente non devono essere presi in considerazione, a meno che la domanda precedente sia stata respinta per ritiro implicito a norma dell'articolo 39 senza un esame nel merito.

4. [...] Se nuovi elementi di cui al paragrafo 2 [...] sono stati presentati dal richiedente o sono emersi, la domanda è ulteriormente esaminata nel merito, a meno che la domanda possa essere considerata inammissibile sulla base di un altro motivo di cui all'articolo 36, paragrafo 1 bis.

[...]

5. Se nuovi elementi di cui al paragrafo 2 non sono stati presentati dal richiedente o non sono emersi, la domanda è respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1 bis bis, lettera a) [...].

Articolo 43

Deroga al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata

Fatto salvo il principio di "non respingimento" (*non-refoulement*), gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 5, **lettera d), a decorrere da** quando:

-a) è stata presentata una prima domanda reiterata, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro in questione, e non è ulteriormente esaminata a norma dell'articolo 42, paragrafo 5;

a) [...]

b) in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità o per infondatezza o manifesta infondatezza.

c) [...]

SEZIONE V

CONCETTI DI PAESE SICURO

Articolo 43 bis

Concetto di protezione effettiva

1. **Si ritiene che garantisca una protezione effettiva un paese terzo che abbia ratificato e rispetti la convenzione di Ginevra nei limiti delle deroghe o limitazioni previste da tale paese terzo, autorizzate a norma della convenzione. In caso di limitazioni geografiche previste dal paese terzo, l'esistenza di una protezione per le persone che non rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione è valutata in base ai criteri di cui al paragrafo 2.**
2. **Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, si ritiene che tale paese terzo garantisca una protezione effettiva laddove siano soddisfatti almeno i seguenti criteri:**
 - a) **autorizzazione a rimanere nel territorio del paese terzo;**
 - b) **accesso a mezzi di sussistenza sufficienti a mantenere un tenore di vita adeguato rispetto alla situazione generale del paese terzo di accoglienza;**
 - c) **accesso alle prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie; e**
 - d) **accesso all'istruzione primaria.**

Concetto di paese di primo asilo

1. Un paese terzo **può essere** [...] considerato paese di primo asilo per il richiedente **soltanto** quando **in tale paese** [...]:
 - a) [...] **non sussistono minacce alla vita ed alla libertà del richiedente per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;**
 - b) [...] **non sussiste per il richiedente alcun rischio reale di danno grave quale definito all'[articolo 16 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche)];**
 - b bis)il richiedente è protetto dal respingimento (refoulement) e dall'allontanamento in violazione del diritto alla protezione da torture e trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti sancito dal diritto internazionale;**
 - b ter)il richiedente ha goduto di protezione effettiva, quale definita all'articolo 43 bis, prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione.**

2. [...]
 - a) [...]
 - b) [...]
 - c) [...]
 - d) [...]

e) [...]

f) [...]

g) [...]

2 bis. [...] Il concetto di paese di primo asilo può essere applicato soltanto a condizione che il richiedente non possa dimostrare l'esistenza di elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di primo asilo non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale.

3. [...]

4. [...]¹

5. [...]

a) [...]

b) [...]

5 bis. Un paese terzo può essere considerato un paese di primo asilo per un minore non accompagnato soltanto se vi è motivo di ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso da tale paese terzo e ciò non è contrario al suo interesse superiore.

6. Se il paese terzo non [...] riammette il richiedente nel proprio territorio **o non fornisce una risposta entro il termine stabilito dall'autorità competente, [...] il richiedente ha accesso** alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I.

7. [...]

Concetto di paese terzo sicuro

1. Un paese terzo **può essere** [...] designato paese terzo sicuro **soltanto quando in tale paese:**
 - a) non sussistono minacce alla vita e alla libertà **dei cittadini stranieri** per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;
 - b) non sussiste **per i cittadini stranieri** [...] **alcun rischio reale** di danno grave quale definito all'**articolo 16 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche)**;
 - c) **i cittadini stranieri sono protetti** [...] dal respingimento (refoulement) e [...] **dall'allontanamento** in violazione del diritto **alla protezione** [...] da torture e trattamenti **o punizioni** crudeli, inumani o degradanti sancito dal diritto internazionale [...];
 - e) esiste la possibilità di **richiedere e, se sono soddisfatte le condizioni, di ricevere una protezione effettiva, quale definita all'articolo 43 bis** [...].

1 bis. La designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello sia dell'Unione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili.

1 ter. [...] La valutazione volta a stabilire se un paese terzo [...] **sia sicuro** a norma del presente regolamento **si basa su** [...] una serie di fonti d'informazione **pertinenti e disponibili**, compresi [...] gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati [...] e altre organizzazioni **internazionali** pertinenti.

2. Si **può applicare** [...] il concetto di paese terzo sicuro:

[...] quando il paese terzo è stato designato paese terzo sicuro **a livello dell'Unione o nazionale** a norma degli articoli **46 o 50 o**

[...]

b) [...]

[...] in relazione a un determinato richiedente, **se il paese non è stato designato paese terzo sicuro a livello di Unione o nazionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda tale richiedente.**

2 ter. Si **può applicare il concetto di paese terzo sicuro soltanto a condizione che:**

a) [...] **il richiedente non possa dimostrare l'esistenza di elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese terzo sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale;**

b) **il richiedente ha con il paese terzo un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse[...]** o, se tale legame non sussiste, **il richiedente acconsente a recarvisi;**

- c) nel caso di minori non accompagnati, se vi è motivo di ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso da tale paese terzo e ciò non è contrario al suo interesse superiore.
3. [...] Qualora l'UE e un paese terzo abbiano raggiunto congiuntamente un accordo sul fatto che i migranti ammessi ai sensi del presente accordo saranno protetti conformemente alle norme internazionali in materia e nel pieno rispetto del principio di non respingimento (*non-refoulement*), le condizioni di cui al presente articolo relative allo status di paese terzo sicuro possono essere presunte soddisfatte e fatto salvo il paragrafo 2 ter.
- a) [...]
- b) [...]
4. [...]
5. [...]
6. [...]
- a) [...]
- b) [...]
7. Se il paese terzo non ammette né riammette il richiedente nel proprio territorio, [...] **il richiedente ha** accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I.

Designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione

1. I paesi terzi **elencati nell'[allegato 1 bis]** sono [...] designati paesi terzi sicuri a livello di Unione in base alle condizioni previste all'articolo 45, paragrafo 1.
 2. La Commissione riesamina [...] la situazione nei paesi terzi annoverati **nell'elenco comune dell'UE** di paesi terzi [...] sicuri [...], assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui [...] all'articolo 45, paragrafo 1 **ter**.
- 2 bis. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, su richiesta della Commissione, le fornisce informazioni e analisi su specifici paesi terzi di cui si potrebbe ipotizzare l'inserimento nell'elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri. La Commissione esamina tempestivamente qualsiasi richiesta di uno Stato membro [...] di valutare se un paese terzo possa essere designato paese terzo sicuro a livello di Unione.**
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione.

Concetto di paese di origine sicuro

1. Un paese terzo [...] può essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento **soltanto** se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente persecuzioni quali definite [all'articolo 9 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche)] [...], **né alcun rischio reale di danno grave quale definito all'[articolo 16 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche)]**.

1 bis. La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello sia dell'Unione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili.

2. [...] **La valutazione** volta a stabilire se un paese terzo [...] **sia un paese di origine sicuro** a norma del presente regolamento **si basa su** [...] una serie di fonti d'informazione **pertinenti e disponibili**, compresi [...] gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, [...] e altre organizzazioni **internazionali** pertinenti e tiene conto, **se disponibile**, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo **11** del regolamento (UE) **2021/2303** (regolamento Agenzia UE per l'asilo).
3. Per effettuare detta valutazione si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni e [...] **il danno grave** mediante:

- a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese e il modo in cui sono applicate;
- b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici o nella convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea;
- c) [...]
- d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

4. Si **può applicare il concetto di [...]** paese di origine sicuro solo **a condizione che**

[...]:

- a) [...] **il richiedente** abbia la cittadinanza di quel paese oppure sia un apolide che in precedenza aveva dimora abituale in quel paese;

[...]

a bis) il richiedente non appartenga a una categoria di persone per le quali è stata fatta un'eccezione al momento di designare il paese terzo come paese di origine sicuro;

- b) [...] **il richiedente non possa dimostrare l'esistenza di elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale.**

[...]

Designazione dei paesi di origine sicuri a livello di Unione

1. I paesi terzi elencati nell'[allegato 1] sono designati paesi di origine sicuri a livello di Unione in base alle condizioni previste all'articolo 47.
2. La Commissione riesamina [...] la situazione nei paesi terzi annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, assistita dall'Agenzia dell'Unione **europea** per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo [...] **47**, paragrafo 2.
3. [...] L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, **su richiesta della Commissione**, [...] **le fornisce informazioni e analisi** su specifici paesi terzi di cui si potrebbe ipotizzare l'inserimento nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. **La Commissione esamina tempestivamente qualsiasi richiesta di uno Stato membro [...] di valutare se un paese terzo possa essere incluso nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.**
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Sospensione e revoca [...] di un paese terzo [...] dall'elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri e dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri

1. In caso di cambiamento [...] **significativo** della situazione in un paese terzo [...] che figura **nell'elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri o** nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di quel paese delle condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 45 o all'articolo 47 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, adotta un atto delegato che, per un periodo di sei mesi, sospende [...] **il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri o dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.**
2. La Commissione riesamina costantemente la situazione in detto paese terzo tenendo conto, tra l'altro, delle informazioni comunicate dagli Stati membri **e dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo** relativamente all'ulteriore evoluzione.
3. La Commissione, se ha adottato a norma del paragrafo 1 un atto delegato che ha sospeso [...] un paese terzo dall'elenco comune dell'UE **di paesi terzi sicuri o dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri**, presenta con procedura legislativa ordinaria, entro tre mesi dalla data di adozione di detto atto delegato, una proposta di modifica del presente regolamento volta a [...] **depennare [...] il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri o dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.**

4. L'atto delegato che ha sospeso [...] il paese terzo dall'elenco comune dell'UE **di paesi terzi sicuri o dall'elenco comune dell'UE** di paesi di origine sicuri cessa di produrre effetti se la Commissione non presenta detta proposta entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1 [...]. Se detta proposta è presentata entro il termine di tre mesi, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.

4 bis. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora la proposta presentata dalla Commissione per modificare il presente regolamento al fine di depennare il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri o dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri non sia adottata entro quindici mesi dalla presentazione della proposta da parte della Commissione, la sospensione del paese terzo dagli elenchi indicati cessa di produrre effetti.

Articolo 50

Designazione dei paesi terzi sicuri e dei paesi di origine sicuri a livello nazionale

1. [...] **Gli** Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli [...] compresi **negli elenchi comuni dell'UE riportati nell'[allegato 1 e nell'allegato 1 bis]**.

2. Gli Stati membri non designano a livello nazionale paese terzo sicuro o paese di origine sicuro il paese terzo nei cui confronti è stata decretata, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, la sospensione [...] **dagli elenchi comuni dell'UE** riportati [...] **nell'[allegato 1 o nell'allegato 1 bis]**.
3. Qualora, con procedura legislativa ordinaria, un paese terzo [...] sia stato depennato [...] **dagli elenchi comuni dell'UE** riportati [...] **nell'[allegato 1 o nell'allegato 1 bis]**, uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata l'evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47.

La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47 da parte del paese, corredata dell'illustrazione della specifica evoluzione che permette al paese di soddisfare nuovamente dette condizioni.

A seguito della notifica, la Commissione chiede all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di fornirle informazioni e analisi sulla situazione nel paese terzo.

Lo Stato membro notificante può designare a livello nazionale il paese terzo sicuro o paese di origine sicuro soltanto se la Commissione non vi si oppone.

Il diritto di sollevare obiezioni della Commissione è limitato a un periodo di due anni a decorrere dalla data di depennamento di tale paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri o dall'elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri. Eventuali obiezioni della Commissione sono formulate entro un termine di tre mesi dalla data di notifica da parte dello Stato membro e dopo il debito riesame della situazione in tale paese terzo, tenuto conto delle condizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47.

Se reputa che siano soddisfatte le necessarie condizioni, la Commissione può proporre una modifica del presente regolamento al fine di aggiungere il paese terzo all'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri o all'elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, **alla data di applicazione del presente regolamento e immediatamente dopo [...] ogni designazione o eventuali cambiamenti relativi alle designazioni**, i paesi terzi che sono stati designati paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale. A cadenza annuale gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia degli altri paesi terzi sicuri per i quali il concetto è applicato [...] in relazione a determinati richiedenti **di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b).**

CAPO IV

PROCEDURE DI REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 51

Revoca della protezione internazionale

L'autorità accertante avvia l'esame per revocare la protezione internazionale a [...] **un cittadino di paese terzo o apolide** [...] qualora emergano nuovi elementi o risultanze indicativi della presenza di motivi per riconsiderare [...] **il suo diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale**. Tale esame può essere avviato anche in altre circostanze.

Articolo 52

Procedure di revoca della protezione internazionale

1. Se [...] l'autorità **accertante o, se previsto dal diritto nazionale, un giudice competente** [...] **avvia l'esame per** revocare la protezione internazionale a un cittadino di paese terzo o a un apolide, [...] la persona gode delle garanzie seguenti [...]:
 - a) è informata per iscritto del fatto che [...] la sua qualifica di beneficiaria di protezione internazionale è **oggetto di riesame** e dei motivi [...] di tale riesame; e
 - a bis) è informata dell'obbligo di cooperare pienamente con l'autorità accertante e altre autorità competenti, in particolare del fatto che è tenuta a rendere una dichiarazione scritta o a comparire per un colloquio personale o un'audizione e rispondere a domande;**

a bis bis) è informata delle conseguenze della mancata cooperazione con l'autorità accertante e con altre autorità competenti e del fatto che la mancata presentazione della dichiarazione scritta o la mancata partecipazione al colloquio personale o all'audizione senza debita giustificazione non impediscono all'autorità accertante o al giudice competente di adottare una decisione di revoca della protezione internazionale; e

b) le è data la possibilità di esporre [...] i motivi per cui la sua protezione internazionale non dovrebbe essere revocata in una dichiarazione scritta entro un termine ragionevole a decorrere dalla data in cui riceve le informazioni di cui alla lettera a) [...] o in un colloquio personale o in un'audizione ad una data stabilita dall'autorità accertante o, se previsto dal diritto nazionale, dal giudice competente [...].

2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità accertante o il giudice competente [...]:

a) [...] ottengono informazioni pertinenti, precise e aggiornate da [...] fonti [...] pertinenti e disponibili a livello nazionale, dell'Unione e internazionale, e, ove disponibile, dall'analisi comune della situazione in un paese di origine specifico e dalle note di orientamento di cui all'articolo 11 del regolamento [...] n. 2021/2303 [...] regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] [...]; e

- b) [...] non **ottengono informazioni** dai responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che rischino di rivelare direttamente a tali responsabili che la persona è un beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame o di mettere a repentaglio l'incolumità fisica della persona o delle persone che dipendono da essa oppure la libertà e la sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.
3. La decisione [...] di revocare la protezione internazionale è resa per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l'impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.
4. Ai casi in cui l'autorità accertante ha deciso di revocare la protezione internazionale si applicano, *mutatis mutandis*, l'articolo [...] **5 ter**, e gli articoli da **15 bis** a 17.
- 4 bis. Qualora il cittadino di paese terzo o l'apolide non cooperi, se del caso, non presentando una dichiarazione scritta o non partecipando al colloquio personale o all'audizione o non rispondendo alle domande senza debita giustificazione, l'assenza della dichiarazione scritta o del colloquio personale o dell'audizione non impedisce all'autorità accertante o al giudice competente di adottare una decisione di revoca della protezione internazionale [...]. Tale rifiuto di cooperare può essere considerato una presunzione soltanto relativa del fatto che il cittadino di paese terzo o l'apolide [...] non desidera più beneficiare di protezione internazionale [...].**

5. [...] La procedura di cui al presente articolo non si applica [...] se il cittadino di paese terzo o l'apolide [...]:

- a) [...] **rinuncia espressamente** a essere riconosciuto come [...] **beneficiario di protezione internazionale [...]**;
- b) [...] è divenuto cittadino di [...] **uno Stato membro [...]**; o
- c) **abbia successivamente ottenuto la protezione internazionale in un altro Stato membro.**

Gli Stati membri concludono i casi di cui al presente paragrafo conformemente al loro diritto nazionale. Tale conclusione non deve necessariamente assumere la forma di una decisione, ma deve essere registrata almeno nel fascicolo del richiedente unitamente all'indicazione della base giuridica di tale conclusione.

CAPO V

PROCEDURA D'IMPUGNAZIONE

Articolo 53

Diritto a un ricorso effettivo

[...]

1. **Il richiedente e la persona oggetto di revoca della protezione internazionale hanno diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, avverso:**
 - a) **la decisione di rigetto della domanda per inammissibilità;**
 - b) **la decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza, ai fini sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria;**
 - c) **la decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito o l'atto che dichiara la domanda implicitamente ritirata;**
 - d) **la decisione di revoca della protezione internazionale;**
 - e) **la decisione di rimpatrio emanata a norma dell'articolo 35 bis del presente regolamento.**

Per quanto riguarda la decisione di cui alla lettera d), gli Stati membri possono prevedere nel loro diritto nazionale che i casi di cui all'articolo 52, paragrafo 5; non sono oggetto di impugnazione.

Se la decisione di rimpatrio è adottata nell'ambito della decisione correlata di cui alle lettere a), b), c) o d), essa è impugnata insieme a tali decisioni dinanzi allo stesso giudice, nello stesso procedimento giudiziario ed entro gli stessi termini. Se emanata come atto distinto a norma dell'articolo 35 bis, la decisione di rimpatrio può essere impugnata nell'ambito di un procedimento giudiziario separato. I termini prescritti per tale procedimento giudiziario non superano i termini di cui al paragrafo 7.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, la persona riconosciuta ammissibile alla protezione sussidiaria ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione che considera infondata la domanda ai fini dello status di rifugiato. Quando la protezione sussidiaria riconosciuta dallo Stato membro comporta gli stessi diritti e gli stessi benefici dello status di rifugiato a norma del diritto dell'Unione e nazionale, l'impugnazione di detta decisione nello Stato membro può essere considerata inammissibile se così prevede il diritto nazionale.
3. Il ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 prevede l'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto, almeno dinanzi al giudice di primo grado, compreso se del caso l'esame del bisogno di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche].
4. Ai fini dell'udienza dinanzi al giudice competente il richiedente, la persona oggetto di revoca della protezione internazionale e la persona riconosciuta ammissibile alla protezione sussidiaria ricevono un servizio di interpretazione qualora tale l'udienza abbia luogo e una comunicazione adeguata risulti altrimenti impossibile.

5. **Se lo reputa necessario, il giudice provvede alla traduzione dei documenti d'interesse che non siano già stati tradotti a norma dell'articolo 33, paragrafo 4. In alternativa la traduzione di tali documenti d'interesse può essere fornita da altri soggetti e pagata con fondi pubblici a norma del diritto nazionale. Salvo nei casi contemplati dalla procedura di frontiera di cui agli articoli da 41 a 41 septies, gli Stati membri possono esigere che il richiedente, la persona oggetto di revoca della protezione internazionale e la persona riconosciuta ammissibile alla protezione sussidiaria forniscano traduzioni dei documenti che intendono presentare a sostegno dei ricorsi di cui al presente articolo.**
6. **Se i documenti non sono presentati entro i termini stabiliti dal giudice, laddove la traduzione sia fornita dal richiedente, o in tempo utile affinché il giudice effettui la traduzione, laddove esso stesso vi provveda, il giudice può rifiutare di prendere tali documenti in considerazione [...].**
7. **Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale i seguenti termini per l'impugnazione delle decisioni di cui al paragrafo 1 da parte dei richiedenti, delle persone oggetto di revoca della protezione internazionale e delle persone riconosciute ammissibili alla protezione sussidiaria:**
- a) **almeno cinque giorni [...] in caso di decisione di rigetto della domanda per inammissibilità, per ritiro implicito, [...] per infondatezza o per manifesta infondatezza se, al momento della decisione, sussiste una delle circostanze elencate nell'articolo 40, paragrafo 1 o paragrafo 5;**
 - b) **da un minimo di due settimane a un massimo di un mese [...] in tutti gli altri casi.**

8. **I termini di cui al paragrafo 7 decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente, alla persona oggetto di revoca della protezione internazionale, alla persona riconosciuta ammissibile alla protezione sussidiaria o al suo rappresentante ovvero al suo avvocato a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento. Il diritto nazionale stabilisce la procedura di notifica.**
9. [...]

Articolo 54

Effetto sospensivo dell'impugnazione

- 1. Gli effetti della decisione di rimpatrio sono sospesi automaticamente fintantoché il richiedente o la persona oggetto di revoca della protezione internazionale hanno diritto di rimanere o sono autorizzati a rimanere a norma del presente articolo.**
- 2. Il richiedente e la persona oggetto di revoca della protezione internazionale hanno diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per l'esercizio del loro diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice di primo grado e, se esercitano tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell'esito del ricorso.**
- 3. Il richiedente e la persona oggetto di revoca della protezione internazionale non hanno diritto di rimanere a norma del paragrafo 2 quando l'autorità competente ha adottato una delle seguenti decisioni:**

- a) **decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza se, al momento della decisione, sussiste una delle circostanze elencate nell'articolo 40, paragrafi 1 e 5, [compreso il paese di origine sicuro,] ovvero nei casi nei quali si applica la procedura di frontiera;**
- b) **decisione di rigetto della domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1 bis, lettere a), [...] f), g), o paragrafo 1 bis bis, lettera a);**
- c) **decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito;**
- d) **decisione di rigetto della domanda reiterata per infondatezza o manifesta infondatezza;**
- e) **decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell'[articolo 14, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento XXX/XXX (regolamento qualifiche)].**
4. **Nei casi previsti al paragrafo 3 il giudice ha facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se il richiedente o la persona oggetto di revoca della protezione internazionale siano, su loro istanza, autorizzati a rimanere nel territorio degli Stati membri nelle more dell'esito del ricorso. Il giudice competente può decidere d'ufficio riguardo a tale autorizzazione se il diritto nazionale gliene conferisce la facoltà.**

- 5. Ai fini del paragrafo 4 si applicano le seguenti condizioni, se pertinente nel caso di una decisione adottata d'ufficio:**
- a) il richiedente o la persona oggetto di revoca della protezione internazionale dispongono di un termine di almeno 5 giorni dalla data in cui è loro notificata la decisione per chiedere l'autorizzazione a rimanere nel territorio nelle more dell'esito del ricorso;**
 - b) in caso di udienza dinanzi al giudice competente il richiedente o la persona oggetto di revoca della protezione internazionale ricevono un servizio di interpretazione laddove una comunicazione adeguata risulti altrimenti impossibile;**
 - c) il richiedente o la persona oggetto di revoca della protezione internazionale ricevono, su loro istanza, assistenza e rappresentanza legali gratuite a norma dell'articolo 15 bis [...] e informazioni sulle possibilità di presentare una richiesta in tal senso;**
 - d) il richiedente o la persona oggetto di revoca della protezione internazionale non sono allontanati dal territorio dello Stato membro competente [...]:**
 - i) fino alla scadenza del termine per chiedere al giudice l'autorizzazione a rimanere;**
 - ii) se hanno chiesto entro il termine stabilito l'autorizzazione a rimanere nel territorio, nelle more della decisione del giudice al riguardo.**

6. **In deroga al paragrafo [...] 5, lettera d), gli Stati membri possono disporre nel diritto nazionale che, in caso di reiterazione della domanda, il richiedente non ha diritto di rimanere, fermo restando il rispetto del principio di non respingimento (*non-refoulement*), se l'impugnazione è presentata esclusivamente per ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro.**
7. **Il richiedente o la persona oggetto di revoca della protezione internazionale che impugnano ulteriormente la decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione non hanno diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro, fatta salva la possibilità che il giudice, su loro istanza o d'ufficio, consenta loro di rimanere nei casi in cui sia invocato il principio di non respingimento (*non-refoulement*).**

Articolo 55

Durata del primo grado d'impugnazione

1. **Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale i termini per l'esame da parte del giudice, come regola generale, della decisione dell'autorità accertante e della decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 53, paragrafo 1. [...]**
 - a) [...]
 - b) [...]
 - c) [...]
2. [...]

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56

Impugnazione da parte delle autorità pubbliche

Il presente regolamento non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.

Articolo 57

Cooperazione

1. Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto e ne trasmette i recapiti alla Commissione. La Commissione trasmette l'informazione a tutti gli altri Stati membri.
2. Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
3. Allorché ricorrono alle misure di cui all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 34, paragrafi **1 ter** e 3, gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo non appena cessano i motivi per applicare tali misure eccezionali, e comunque almeno annualmente. L'informazione comprende, ove possibile, dati sulla percentuale delle domande alle quali sono state applicate delle deroghe rispetto al totale delle domande esaminate nel periodo in questione.

Articolo 57 bis

Conservazione dei dati

[...]

[...]

[...]

Gli Stati membri conservano per tutto il tempo necessario i dati di cui agli articoli 13, 27 e 28 nei rispettivi sistemi nazionali, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), compreso il principio della limitazione della finalità e della conservazione.

Articolo 57 ter

Calcolo dei termini

Salvo disposizione contraria, i termini prescritti dal presente regolamento sono calcolati come segue:

- a) se un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;**

- b) **un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana o nell'ultimo mese, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine deve essere calcolato. Se, in un termine espresso in mesi, il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;**
- c) **i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato; se un termine scade di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale, il giorno lavorativo successivo è considerato l'ultimo giorno del termine.**

Articolo 58

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011¹¹.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. [...]

¹¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Articolo 59

Atti delegati

1. Il potere di adottare gli atti delegati **di cui agli articoli 46 e 48** è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
 2. Il potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
 3. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.¹²**
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

¹² **GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.**

5. L'atto delegato e le relative proroghe entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [...] **due mesi** dalla data in cui l'atto è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. **Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.**¹³

Articolo 59 bis

Misure transitorie

Tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, in stretta cooperazione con le pertinenti agenzie dell'Unione e gli Stati membri, presenta un piano di attuazione comune per garantire che gli Stati membri siano adeguatamente preparati ad attuare il presente regolamento entro la data di entrata in applicazione, valutando le lacune e le fasi operative necessarie.

Sulla base di tale piano di attuazione comune, ciascuno Stato membro, con il sostegno della Commissione e delle pertinenti agenzie dell'Unione, elabora un piano di attuazione nazionale che stabilisce le azioni e il calendario della loro attuazione, sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Ciascuno Stato membro completa l'attuazione del proprio piano entro la data di entrata in applicazione del presente regolamento.

Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare il sostegno delle pertinenti agenzie dell'Unione e i fondi dell'Unione possono fornire sostegno finanziario agli Stati membri, conformemente alla legislazione che disciplina tali agenzie e fondi.

La Commissione monitora attentamente l'attuazione dei piani nazionali.

¹³ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Articolo 59 ter

Sostegno finanziario

Le azioni intraprese dagli Stati membri per creare una capacità adeguata al fine di svolgere la procedura di frontiera a norma del presente regolamento sono ammissibili al sostegno finanziario con i fondi dell'Unione, messi a disposizione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Articolo 60

Monitoraggio e valutazione

Entro [due anni [...] **dalla data di applicazione** del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie per la stesura della relazione almeno nove mesi prima di detto termine.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta se i numeri di cui all'articolo 41 ter bis, paragrafo 1, e all'articolo 41 ter ter, paragrafo 1, secondo comma, nonché il concetto di paese terzo sicuro, e le eccezioni alla procedura di asilo alla frontiera siano ancora adeguati alla luce della situazione migratoria complessiva nell'Unione e, se del caso, propone modifiche mirate.

Articolo 61

Abrogazione

La direttiva 2013/32/UE è abrogata **a decorrere dalla data di cui all'articolo 62, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 62, paragrafo 3.**

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato 2.

Articolo 62

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica il [...] **due anni dopo** l'entrata in vigore].

3. Il presente regolamento si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle domande presentate [...] a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. Le domande di protezione internazionale [...] presentate prima di tale data sono disciplinate dalla direttiva 2013/32/UE. Il presente regolamento si applica alla procedura di revoca della protezione internazionale qualora l'esame per revocare la protezione internazionale sia iniziato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. Se l'esame per revocare la protezione internazionale è stato avviato prima della data di applicazione del presente regolamento, la procedura di revoca della protezione internazionale è disciplinata dalla direttiva 2013/32/UE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
